

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 gennaio 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 maggio 2009, n. 25.

Intervento di solidarietà per la Regione Abruzzo colpita dal terremoto del 6 aprile 2009 Pag. 2

LEGGE REGIONALE 22 maggio 2009, n. 26.

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana. Pag. 2

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2009, n. 6.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2009, n. 7.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, Bilancio pluriennale 2009 - 2011 Pag. 12

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2009, n. 16.

Interventi per la promozione e lo sviluppo del Sistema Cooperativo del Molise. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2009, n. 17.

Differimento dell'applicazione del regolamento regionale 10 ottobre 2008, n. 5, recante: «Regolamento dei canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica» Pag. 18

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2009, n. 6.

Statuto della Regione Campania Pag. 18

REGIONE SICILIA

LEGGE 16 dicembre 2008, n. 22.

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie Pag. 28

LEGGE 16 dicembre 2008, n. 23.

Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013) .. Pag. 33



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 maggio 2009, n. 25.

Intervento di solidarietà per la Regione Abruzzo colpita dal terremoto del 6 aprile 2009.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 27 maggio 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visti l'art. 117, quarto comma, l'art. 121 e l'art. 2 della Costituzione;

Visti l'art. 3, comma 1, l'art. 4, comma 1, lettera p) e l'art. 11 dello Statuto regionale;

Visto l'ordine del giorno 20 aprile 2009 della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;

Considerato che:

1. Nella notte del 6 aprile 2009 la Regione Abruzzo è stata devastata dal terremoto, con ingenti perdite di vite umane e vastissime distruzioni e danneggiamenti;

2. È dovere dell'assemblea legislativa della Toscana, che rappresenta la comunità regionale, esprimere il sostegno morale e materiale alla comunità abruzzese così duramente colpita;

3. A tal fine, si ritiene opportuno destinare una consistente parte, quantificata in 500.000,00 euro, dell'avanzo di amministrazione accertato al termine dell'esercizio 2008 del bilancio del Consiglio regionale;

4. La Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, con la quale il Consiglio regionale si rapporterà, ha invitato le singole regioni e province autonome a sottoscrivere un accordo di programma a carattere pluriennale con la Regione Abruzzo, per il coordinamento degli obiettivi e dei compiti che ciascuna regione si assume nell'opera di ricostruzione;

5. È opportuno, a tal fine, dare mandato al Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza, di attivare le opportune intese con la Giunta regionale, con le istituzioni locali e con le strutture della Protezione civile, ai fini del concreto impiego e versamento del finanziamento di solidarietà, per uno specifico intervento;

Si approva la presente legge

Art. 1.*Finanziamento straordinario di solidarietà*

1. Il Consiglio regionale della Toscana contribuisce alle opere di ricostruzione a favore della popolazione della Regione Abruzzo colpita dal terremoto del 6 aprile 2009 mediante un finanziamento straordinario di solidarietà di euro 500.000,00.

2. Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza, è incaricato di definire le opportune intese con la Giunta regionale, con le istituzioni locali e con le strutture della Protezione civile, per l'individuazione dello specifico intervento cui destinare il finanziamento e delle relative modalità di versamento.

Art. 2.*Norma finanziaria*

1. Ai fini del finanziamento della presente legge è autorizzata la spesa di euro 500.000,00, alla quale si fa fronte, quanto agli adempimenti indicati all'art. 1, mediante gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 134 «Funzionamento del Consiglio regionale -Spese correnti» del bilancio regionale per l'esercizio 2009.

2. Tali oneri gravano sul bilancio interno del Consiglio regionale per l'esercizio 2009.

Art. 3.*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 maggio 2009

MARTINI

La presente legge è stata approvata da Consiglio Regionale nella seduta del 19 maggio 2009.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 19 maggio 2009, n. 347.

Proponenti: Riccardo Nencini, Angelo Pollina, Alessandro Starini, Giuliana Loris Baudone, Bruna Giovannini, Giuseppe Del Carlo, Gianluca Parrini.

Approvata in data 19 maggio 2009.

Divenuta legge regionale 14/2009 (atti del Consiglio).

09R0597

LEGGE REGIONALE 22 maggio 2009, n. 26.

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 27 maggio 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Preambolo

Visto l'art. 117, terzo, quinto e nono comma della Costituzione;

Visti l'art. 3, commi 3, 4 e 5, l'art. 4, comma 1, lettere p), q), r), l'art. 11, comma 2, l'art. 70 e l'art. 71 dello statuto;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49 (nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo);



Vista la sentenza della Corte costituzionale del 14 maggio 2008, n. 131;

Visto il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 gennaio 2008;

Considerato quanto segue

1. Le novità introdotte a livello ordinamentale - il nuovo titolo V della Costituzione, e segnatamente l'art. 117, la legge n. 131/2003 (legge La Loggia), la legge n. 11/2005, il nuovo statuto della Regione Toscana, in particolare gli articoli 11, 70 e 71 - e l'accresciuto ruolo delle regioni nello scenario internazionale richiedono una riorganizzazione del sistema normativo e strumentale attraverso il quale la Regione esercita le sue attività di rilievo internazionale ed europeo;

2. Nel ridefinire a livello normativo la disciplina di tali attività, la Regione esercita una potestà di tipo concorrente, introdotta in particolare dal terzo comma dell'art. 117 della Costituzione (in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea e in materia di commercio estero). Lo stesso articolo della Costituzione prevede inoltre la partecipazione delle regioni alla fase sia di formazione che di attuazione degli atti dell'Unione europea (quinto comma) nonché la competenza regionale a concludere accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato (nono comma), condizionando comunque l'esercizio di tali competenze al rispetto della legislazione statale. L'art. 6 della legge n. 131/2003 e la legge n. 11/2005 hanno dato attuazione alle predette disposizioni costituzionali indicando le procedure e gli adempimenti che devono essere seguiti dalle regioni nell'esercizio delle proprie competenze in materia di rapporti internazionali;

3. Gli obiettivi che la legge persegue sono quelli di adeguare la normativa al nuovo contesto ordinamentale e di assicurare maggiore efficacia all'azione regionale attraverso uno strumento legislativo unico - vengono infatti abrogate, fatta eccezione per la normativa regionale in materia di promozione economica, le leggi regionali che disciplinavano le singole materie, - e la ridefinizione degli strumenti e delle procedure attraverso i quali la Regione esercita le attività indicate dalla legge;

4. In tale quadro particolare importanza è rivestita dalla formazione degli atti comunitari e dall'attuazione degli stessi - con la previsione di una legge comunitaria regionale a carattere periodico e con le specifiche competenze attribuite, anche per ciò che riguarda le notifiche all'Unione europea, alla giunta regionale e al consiglio regionale - e dalle attività in favore dei toscani all'estero. Per quest'ultimo aspetto, la disciplina dei vari organismi è rimessa, nei casi nei quali non provveda la legge stessa, al regolamento di attuazione;

5. È necessario prevedere un «regime provvisorio» per alcuni organismi relativi ai toscani all'estero - restano in carica fino alla prima seduta dell'assemblea dei toscani all'estero - e una disposizione transitoria relativa al piano integrato delle attività internazionali che con le caratteristiche indicate dalla legge verrà adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della legge, restando nel frattempo in vigore i piani adottati e vigenti;

6. Risulta di fondamentale importanza sostenere e attuare interventi di partenariato internazionale nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato, nell'esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, nell'ambito dei programmi del governo, in coerenza coi principi sanciti in materia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, e in particolare dalla sentenza n. 131/2008; nel rispetto di tali principi, la Regione attua progetti e iniziative che favoriscono la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri dell'Unione europea e con i paesi in via di sviluppo per sostenere lo sviluppo locale, la ricostruzione e la riabilitazione dopo eventi bellici, la pace e il rispetto dei diritti umani;

7. Per promuovere la cultura della pace e la tutela dei diritti umani, si sostengono anche azioni di carattere educativo promosse dagli istituti scolastici e da associazioni impegnate su tali temi;

8. Il riordino della legislazione in materia di attività internazionali prevede la predisposizione di uno strumento di programmazione, il piano integrato delle attività internazionali, che risponde alla esigenza di coordinare, integrare e rendere coerenti le azioni della regione a

livello internazionale, riconducendo ad unità gli atti di programmazione settoriale i cui contenuti, procedure di formazione ed attuazione sono attualmente disciplinati con leggi regionali;

9. Restano disciplinati dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) gli indirizzi, gli obiettivi e le strategie per la attuazione degli interventi di sostegno alle imprese per le attività produttive, finalizzate alla promozione e alla internazionalizzazione;

10. Per dare attuazione alle norme statutarie in materia di partecipazione, va garantito il più ampio concorso degli enti locali, della società civile e delle parti sociali ai processi di elaborazione e attuazione delle attività internazionali, mediante sia gli ordinari strumenti di concertazione che attraverso le consultazioni;

Si approva la presente legge:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 70 e 71 dello statuto, adegua l'ordinamento della Regione Toscana:

a) alla legge 5 giugno 2003, n. 131 (disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

b) alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari).

2. Nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell'esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, la presente legge disciplina le attività europee e di rilievo internazionale della Regione in materia di:

a) partecipazione al processo normativo comunitario dell'Unione europea e di attuazione degli obblighi comunitari;

b) sottoscrizione di accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altri stati;

c) adesione alle associazioni internazionali di regioni, partecipazione alle forme di collegamento, rapporti con gli organismi internazionali, scambi di esperienze e conoscenze con amministrazioni regionali e stati esteri, predisposizione di missioni ed eventi;

d) cooperazione internazionale e attività in favore dei toscani all'estero.

3. La presente legge individua negli strumenti della programmazione le modalità di raccordo ed integrazione delle attività europee e di rilievo internazionale di cui al comma 2, nonché delle attività europee e di rilievo internazionale previste negli atti di programmazione settoriale.

Art. 2.

Principi ispiratori e finalità

1. La Regione Toscana, nel rispetto delle leggi statali:

a) promuove e sostiene il processo di rafforzamento ed ampliamento dell'Unione europea;

b) promuove e sostiene le attività di cooperazione internazionale dirette a contribuire alla realizzazione di uno sviluppo sociale e sostenibile su scala locale in tutto il mondo e alla solidarietà tra i popoli;

c) riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli ed opera per affermarlo attraverso il dialogo e la riconciliazione;

d) riconosce nel rapporto con i toscani all'estero, le loro famiglie, i discendenti e le loro comunità, un valore fondamentale da sostenere e sviluppare attraverso idonei interventi per favorire la loro promozione



ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano;

e) opera al fine di instaurare costanti rapporti di collaborazione con regioni, anche di Paesi esteri, finalizzati allo sviluppo della promozione economica;

f) assicura leale collaborazione e scambio di informazioni con gli organi dello Stato nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Nell'attuazione della presente legge, la Regione opera in base al principio dell'integrazione delle informazioni e delle risorse attinenti i diversi interventi di rilievo internazionale in cui essa è coinvolta direttamente, nonché delle iniziative degli enti locali e della società civile, anche mediante il sistema informativo delle attività internazionali di cui all'art. 51.

Art. 3.

Obiettivi

1. Per disciplinare le attività di cui all'art. 1 e nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 2, la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

a) rafforzare ed intensificare la proiezione esterna della Regione attraverso attività internazionali di promozione territoriale;

b) favorire la cooperazione interregionale;

c) adeguare l'ordinamento regionale al mutato quadro normativo nazionale ed alle nuove disposizioni statutarie;

d) garantire il coinvolgimento e l'integrazione degli enti locali e della società civile;

e) coordinare e integrare gli strumenti di programmazione delle attività di rilievo internazionale.

Art. 4.

Poteri di indirizzo del Consiglio regionale

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello statuto, il Consiglio regionale orienta le attività di cui alla presente legge, oltre che con l'esercizio delle competenze ivi previste, esprimendo atti di indirizzo rivolti alla giunta regionale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE TOSCANA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Capo I

FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI ATTI COMUNITARI

Sezione I

FORMAZIONE DEGLI ATTI COMUNITARI

Art. 5.

Concorso della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella formazione degli atti dell'Unione europea

1. Al fine di definire la posizione della Regione sugli atti comunitari e dell'Unione europea e nelle procedure di cui rispettivamente all'art. 3, commi 1 e 2, ed all'art. 5 della legge n. 11/2005, la giunta regionale può proporre al consiglio regionale una deliberazione in merito alla posizione della Regione; in assenza di deliberazione consiliare nei termini utili ai sensi dell'art. 5 della legge n. 11/2005, la Giunta regionale può comunque procedere all'esercizio delle proprie competenze ed attività.

2. In assenza della proposta di cui al comma 1, il consiglio regionale, nei termini utili ai sensi dell'art. 5 della legge n. 11/2005, può autonomamente assumere una deliberazione in merito alla posizione della Regione.

Art. 6.

Informazione fra Giunta regionale e Consiglio regionale sull'attività svolta in sede europea

1. Il presidente della Giunta regionale riferisce periodicamente al Consiglio regionale sulle attività svolte dalla Regione in ambito comunitario.

2. Il presidente del Consiglio regionale informa periodicamente il presidente della Giunta regionale sull'attività svolta dal Consiglio regionale in ambito comunitario.

Sezione II

ATTUAZIONE DELLE NORME E ATTI COMUNITARI

Art. 7.

Legge comunitaria regionale

1. La Giunta regionale presenta periodicamente un disegno di legge comunitaria regionale recante nel titolo l'intestazione «legge comunitaria regionale».

2. Nelle materie di competenza regionale ai sensi dell'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, la legge comunitaria regionale dà attuazione agli atti e norme comunitarie e assicura l'adeguamento ad essi dell'ordinamento regionale mediante disposizioni:

a) abrogative o modificative di leggi regionali in contrasto con norme o atti comunitari;

b) attuative ed applicative delle direttive e degli atti comunitari;

c) applicative delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti del consiglio o della Commissione europea che comportano obblighi di adeguamento per la Regione.

3. La relazione di accompagnamento al disegno di legge comunitaria regionale riferisce, in particolare:

a) sul processo di adeguamento dell'ordinamento regionale al diritto comunitario;

b) su eventuali procedure di infrazione comunitarie in cui è coinvolta la Regione.

4. La relazione di cui al comma 3 fornisce altresì l'elenco degli atti comunitari cui la giunta regionale intende dare attuazione con regolamento.

Art. 8.

Adeguamenti tecnici

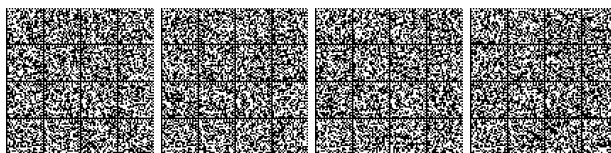
1. Nelle materie di competenza regionale, con deliberazioni della giunta regionale:

a) è data attuazione alle norme comunitarie che modificano esclusivamente caratteristiche di ordine tecnico di direttive o di altri atti comunitari già recepite nell'ordinamento nazionale o regionale;

b) si provvede agli adempimenti amministrativi per l'attuazione di atti comunitari.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, recano nel titolo gli estremi identificativi del provvedimento attuato.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1, quando attuative di direttive comunitarie, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - e comunicate al consiglio regionale.



Capo II

REGIONE E UNIONE EUROPEA

Sezione I

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO

*Art. 9.**Programma regionale di sviluppo e politiche in sede europea*

1. Il programma regionale di sviluppo di cui all'art. 6 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale), indica gli strumenti di raccordo tra le strategie e le politiche regionali e quelle delineate in sede europea.

*Art. 10.**Notifica dei regimi di aiuto*

1. La Regione notifica alla commissione dell'Unione europea le proposte di atti diretti a istituire o modificare regimi di aiuto, nei casi previsti dal trattato che istituisce la Comunità economica europea.

*Art. 11.**Notifica delle discipline per le attività di servizi*

1. La Regione notifica alla commissione dell'Unione europea le proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006.

*Art. 12.**Notifica delle regole tecniche*

1. La Regione notifica alla commissione dell'Unione europea le proposte di atti che stabiliscono regole tecniche nelle materie di competenza regionale ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 22 giugno 1998, relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

2. La notifica è effettuata unitamente:

a) ad un'esposizione sintetica dei motivi che rendono necessario adottare la regola tecnica, salvo risultino già dalla proposta di atto e dalla relativa motivazione;

b) al testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali che attengono direttamente alla questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la proposta di atto che stabilisce regole tecniche.

3. Quando le regole tecniche di cui al presente articolo concernono requisiti di cui al paragrafo 2 della direttiva 2006/123/CE, la loro notifica soddisfa anche l'obbligo di notifica inerente a tale direttiva di cui all'art. 11.

*Art. 13.**Modalità delle notifiche*

1. Il presidente della giunta regionale adempie all'obbligo delle notifiche di cui agli articoli 10, 11 e 12 secondo le seguenti modalità:

a) le proposte di iniziativa della giunta regionale sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della giunta stessa;

b) le proposte di iniziativa consiliare o popolare sono notificati immediatamente dopo la comunicazione al presidente della giunta

regionale, da effettuarsi a cura del presidente del consiglio regionale, dell'inserimento delle medesime all'ordine del giorno della commissione consiliare competente.

2. Il presidente della giunta regionale provvede altresì a comunicare alla commissione dell'Unione europea le modifiche eventualmente apportate al testo delle proposte già notificate nel corso del procedimento di esame e approvazione delle stesse.

3. Il presidente del consiglio regionale, anche su indicazione dei presidenti di commissione, comunica tempestivamente al presidente della giunta regionale le modifiche di cui al comma 2.

Sezione III

UFFICIO DI COLLEGAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA A BRUXELLES

*Art. 14.**Ufficio*

1. La Regione, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni comunitarie nelle materie di competenza regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles.

2. L'ufficio di cui al comma 1, nell'ambito delle competenze regionali e secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente:

a) svolge in particolare compiti di raccordo operativo e di assistenza tecnica a favore delle strutture regionali competenti per le attività di rilievo comunitario;

b) può altresì svolgere attività di sostegno e informazione anche a favore degli enti locali della Toscana nonché delle imprese toscane.

3. La giunta regionale provvede a costituire la struttura organizzativa dell'ufficio e a definirne le attribuzioni in conformità alla normativa sulle strutture regionali.

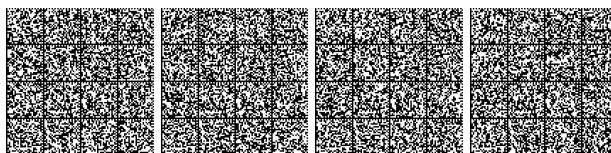
4. Al fine di garantire un adeguato supporto operativo all'ufficio di collegamento e, in particolare, allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 2, comprese l'organizzazione e l'attuazione delle correlate iniziative e la realizzazione di attività di ricerca, di studio e di elaborazione progettuale, la Regione, nel rispetto della normativa vigente, può convenzionarsi con soggetti pubblici dotati della necessaria esperienza operativa nel settore.

5. Previa intesa, possono essere istituite sedi e strutture di collegamento con le istituzioni comunitarie comuni con le altre regioni e con le province autonome di Trento e Bolzano.

*Art. 15.**Personale*

1. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di collegamento di cui all'art. 14 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero.

2. L'indennità è pari a quella spettante per analogo titolo e per analogo qualifica professionale al personale statale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le sedi di rappresentanza all'estero.



TITOLO III

ATTIVITÀ DI PARTENARIATO INTERNAZIONALE
E PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE*Capo I*

PRINCIPI

Art. 16.

Principi

1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, persegue le finalità di cui all'art. 71, comma 1, dello statuto mediante forme di collaborazione, interazione e scambio con stati e loro enti territoriali interni, associazioni e forme di collegamento internazionali, nei modi e con gli strumenti di cui al presente titolo.

2. In particolare la giunta regionale:

a) promuove e sostiene i gemellaggi tra istituzioni locali, favorendone l'evoluzione in accordi di cooperazione e partenariato internazionale;

b) promuove e sostiene le attività di collaborazione e partenariato internazionale nell'ambito dei programmi del governo italiano e dell'Unione europea nonché dei programmi delle organizzazioni internazionali cui partecipa il governo italiano;

c) favorisce le attività di ricerca e gli scambi di informazioni nonché le attività di divulgazione volti a promuovere l'unità e l'identità europea e la partecipazione ai processi istituzionali a tutti i livelli;

d) promuove attività di mero rilievo internazionale attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze sulle attività normative, le visite di cortesia, la partecipazione a manifestazioni per il progresso culturale ed economico in ambito locale;

e) sostiene le attività promozionali all'estero dirette a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale;

f) conclude accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altro stato secondo quanto disciplinato dal presente titolo.

Capo II

ACCORDI ED INTESE

Art. 17.

Attuazione ed esecuzione di accordi internazionali ratificati

1. La giunta regionale promuove, nelle materie di competenza regionale, l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, nel rispetto dell'art. 6, comma 1, della legge n. 131/2003.

Art. 18.

Intese con enti territoriali interni ad altri stati e accordi con stati

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, conclude intese con enti territoriali interni ad altri stati e accordi con stati, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6, commi 2 e 3, della legge n. 131/2003.

2. Soltanto gli accordi e le intese sottoscritti secondo le procedure di cui agli articoli 19, 20, 21 hanno effetti giuridici vincolanti per la Regione.

Art. 19.

Indirizzi del Consiglio regionale

1. Il presidente della Giunta regionale informa preventivamente il consiglio regionale in tema di accordi con stati o intese con enti territoriali interni ad altri stati per l'espressione di eventuali indirizzi ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello statuto e dell'art. 4 della presente legge.

Art. 20.

Trattative e stipulazione

1. Il presidente della giunta regionale o, su sua delega, un assessore, procede alla definizione dei contenuti dell'accordo o dell'intesa.

2. Il presidente della giunta regionale:

a) attiva le procedure per gli adempimenti dell'art. 6, commi 2 e 3, della legge n. 131/2003;

b) è l'organo titolare dei pieni poteri di firma conferiti per la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 131/2003;

c) sottoscrive gli accordi e le intese.

Art. 21.

Approvazione

1. Gli accordi con gli stati e le intese con enti territoriali interni ad altri stati sottoscritti dal presidente della Giunta regionale sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

Art. 22.

Partecipazione alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali

1. La Regione, per rafforzare i propri legami internazionali, partecipa alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali.

2. La Regione collabora e partecipa altresì alle attività delle organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, quando coinvolgono governi regionali.

3. La giunta regionale con propria deliberazione annuale programma la partecipazione alle forme di collegamento e alle associazioni di cui al comma 1 nonché alle attività di cui al comma 2, trasmettendo tempestivamente sia la deliberazione che gli atti di adesione al consiglio regionale.

4. L'atto di adesione è sottoscritto dal presidente della giunta regionale o, su sua delega, da un assessore; il pagamento di eventuali oneri sia per l'adesione che per la conferma periodica della stessa è disposto con atto dirigenziale.

Art. 23.

Funzioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale, con deliberazione dell'ufficio di presidenza, in conformità all'art. 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (autonomia dell'assemblea legislativa regionale):

a) partecipa alle forme di collegamento e alle associazioni europee ed internazionali tra assemblee elettive o comunque concernenti i propri compiti istituzionali;

b) attiva rapporti di collaborazione con assemblee elettive di enti territoriali e con istituti universitari e organismi scientifici stranieri al fine di promuovere collaborazioni nell'ambito delle attività di competenza, rafforzare legami e favorire gli scambi di conoscenze e informazioni.

2. Il presidente del Consiglio regionale trasmette al presidente della giunta regionale le deliberazioni di cui al comma 1.



3. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale può proporre alla giunta regionale l'attivazione di rapporti e relazioni internazionali, compresi accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altri stati.

Art. 24.

Finalità delle attività di partenariato

1. Nel rispetto dei principi e dei limiti di cui agli articoli 2 e 16 e sulla base della legislazione statale in materia, la Regione promuove, sostiene e attua i progetti e le iniziative che favoriscono:

a) la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri dell'Unione europea;

b) la collaborazione e il partenariato con i popoli e le istituzioni dell'europa e degli altri continenti;

c) la cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo per sostenere lo sviluppo locale, la ricostruzione e la riabilitazione dopo eventi bellici, la pace e il rispetto dei diritti umani;

d) la cooperazione umanitaria e di emergenza;

e) la promozione di una cultura ispirata alla pace, alla riconciliazione tra i popoli ed alla affermazione dei diritti dell'uomo.

Art. 25.

Interventi di partenariato internazionale

1. Gli interventi di partenariato internazionale della Regione sono svolti nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato, nell'esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato e nell'ambito dei programmi del governo o delle organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia.

2. La Regione in particolare indirizza il suo intervento al supporto delle azioni che valorizzano le risorse dell'area geografica di intervento e quindi contribuiscono ai processi di sviluppo endogeno, compresi il riequilibrio delle disuguaglianze sociali, la promozione e la valorizzazione della condizione femminile e la protezione dell'ambiente.

3. La Regione realizza i propri interventi di partenariato internazionale perseguendo la più ampia integrazione tra i settori e le tematiche coinvolti.

4. La Regione promuove e sostiene la cooperazione decentrata e favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione internazionale di tutti i soggetti della società civile toscana.

Art. 26.

Concorso regionale ad interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato

1. La Regione destina una parte delle risorse del piano integrato delle attività internazionali di cui all'art. 43 per eventuali contributi regionali agli interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato che possono essere determinati da conflitti bellici ed etnici, catastrofi naturali, pandemie e situazioni eccezionali di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie.

2. Gli interventi di emergenza sono disposti con atto della giunta regionale comunicato al consiglio regionale.

3. Il consiglio regionale può deliberare il concorso agli interventi di emergenza con risorse del proprio bilancio.

4. Il documento di monitoraggio e di valutazione di cui all'art. 45 dà conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo.

Art. 27.

Interventi per la promozione di una cultura di pace e tutela dei diritti umani

1. Al fine di promuovere la cultura della pace ed il riconoscimento dei diritti umani, la Regione contribuisce al sostegno di azioni a carattere educativo e di aggiornamento del personale docente promosse dagli istituti scolastici nonché al sostegno di idonee iniziative e attività culturali promosse da associazioni impegnate sui temi della cultura della pace e dei diritti umani.

2. Per l'anniversario della approvazione della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), avvenuta il 10 dicembre 1948, la Regione organizza eventi ed iniziative volte a ricordarne il significato per la pace e i diritti umani e sostiene iniziative promosse in merito da associazioni di carattere culturale.

3. Le iniziative di cui al presente articolo sono programmate ai sensi dell'art. 43.

TITOLO IV

ATTIVITÀ IN FAVORE DEI TOSCANI ALL'ESTERO

Art. 28.

Oggetto degli interventi

1. La Regione attua, promuove e sostiene, anche finanziariamente, nel rispetto della legislazione statale:

a) iniziative all'estero dirette alla diffusione della conoscenza della lingua italiana e del patrimonio storico e sociale della Toscana;

b) interventi socio-assistenziali anche per i toscani che rientrano definitivamente dopo almeno cinque anni di permanenza all'estero e versano in condizioni di particolare disagio economico;

c) attività d'informazione sulla realtà regionale e sulla legislazione nazionale e regionale concernente i cittadini toscani residenti all'estero;

d) iniziative formative, in particolare per i giovani;

e) iniziative all'estero dirette a favorire l'integrazione culturale negli stati di residenza.

2. La Regione promuove altresì le attività di ricerca sull'emigrazione dei toscani all'estero.

3. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini toscani all'estero presso i competenti organi statali, l'Unione europea e le organizzazioni internazionali.

Art. 29.

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente titolo:

a) i cittadini residenti in Toscana all'atto dell'espatrio, le loro famiglie e i loro discendenti che risiedono all'estero o che rientrano con la residenza in Toscana dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi;

b) i cittadini di origine toscana per nascita, residenti in altra regione all'atto dell'espatrio ma che non beneficino di analoghi interventi da parte della regione in cui sono residenti, le loro famiglie e i loro discendenti che risiedono all'estero o che rientrano in Italia con la residenza dopo un periodo di permanenza all'estero non inferiore a cinque anni consecutivi;

c) le associazioni e i gruppi dei toscani all'estero e i relativi coordinamenti;

d) le associazioni dei giovani toscani all'estero ed i relativi coordinamenti;

e) gli enti locali della Toscana;



f) le associazioni operanti in Toscana da almeno quattro anni che per statuto svolgono attività in favore delle collettività dei toscani all'estero.

2. I cittadini toscani che lavorano presso organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e le rispettive famiglie non sono ammessi ai benefici di cui all'art. 28, comma 1, lettere b) e d).

Art. 30.

Associazioni e gruppi di toscani all'estero

1. Agli effetti del presente titolo, sono riconosciute quali associazioni dei toscani all'estero le associazioni costituite da almeno due anni che:

a) abbiano un numero di associati non inferiore a cinquanta, di cui la maggioranza di origine toscana;

b) operino sulla base di uno statuto improntato a criteri democratici che preveda la pubblicità delle deliberazioni;

c) abbiano svolto nei due anni precedenti un'attività documentata in favore delle collettività all'estero.

2. Se nell'area di riferimento non vi sono associazioni con i requisiti di cui al comma 1, lettera a), possono essere riconosciute associazioni o gruppi con almeno venti associati di origine toscana, anche inseriti in altre organizzazioni, costituite nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).

3. La giunta regionale, sentito il coordinamento continentale interessato:

a) riconosce le associazioni ed i gruppi;

b) accerta l'eventuale perdita dei requisiti prescritti;

c) provvede alla eventuale revoca del riconoscimento.

Art. 31.

Associazioni dei giovani toscani all'estero

1. Le associazioni dei giovani toscani all'estero, cui possono aderire soggetti di età non superiore a trenta anni, sono riconosciute agli effetti della presente legge purché il numero degli associati di origine toscana non sia inferiore a dieci e sussistano i requisiti di cui all'art. 30, comma 1, lettere b) e c).

2. Le associazioni dei giovani toscani all'estero operano in autonomia nel rispetto dei propri statuti.

Art. 32.

Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali

1. La Regione, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al titolo V della presente legge, per agevolare l'esercizio del diritto al voto regionale, dispone la corresponsione di un'indennità forfettaria a titolo di rimborso spese in favore dei cittadini toscani residenti all'estero.

2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale nella misura di:

a) 103 euro in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi europei;

b) 206 euro in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi extraeuropei.

3. Eventuali adeguamenti degli importi indicati al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale sulla base degli indici nazionali del costo della vita determinati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

4. I comuni informano gli aventi diritto dell'indennità prevista dal presente articolo contestualmente all'invio delle cartoline elettorali.

5. I comuni erogano l'indennità previa verifica dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.

6. La giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.

Art. 33.

Giornata dei toscani all'estero

1. È istituita la giornata dei toscani all'estero, da tenersi annualmente in data proposta dal presidente della giunta regionale, sentito l'ufficio di presidenza del comitato direttivo, ove costituito ai sensi dell'art. 36, comma 4.

Art. 34.

Assemblea dei toscani all'estero

1. È istituita l'assemblea dei toscani all'estero, con le finalità di garantire un'ampia partecipazione alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità all'estero.

2. L'assemblea dei toscani all'estero è presieduta dal presidente della giunta regionale ed è composta da:

a) due vicepresidenti di cui uno residente in Toscana con funzioni vicarie;

b) rappresentanti delle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 30;

c) i coordinatori continentali di cui agli articoli 38 e 39.

3. L'assemblea svolge le seguenti funzioni:

a) elaborazione degli indirizzi generali dell'attività in favore delle comunità dei toscani all'estero ai fini della programmazione delle attività internazionali di cui all'art. 43;

b) proposta e consulenza in ordine alle norme ed agli interventi regionali che riguardano i toscani all'estero e loro famiglie;

c) collaborazione alla realizzazione degli interventi programmati dalla Regione;

d) cura, tramite il suo presidente, dei rapporti con enti pubblici e associazioni nazionali ed internazionali anche al fine di coordinare interventi e predisporre iniziative comuni;

e) nomina dei rappresentanti dei coordinamenti continentali nel comitato direttivo di cui all'art. 36, comma 2, lettera b).

Art. 35.

Forum dei giovani toscani all'estero

1. È istituito il Forum dei giovani toscani all'estero, con le finalità di garantire un'ampia partecipazione dei giovani alle scelte della Regione e di rafforzare la conoscenza e la cooperazione fra la Toscana e le proprie comunità all'estero.

2. Il Forum dei giovani toscani all'estero è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato ed è composto:

a) dai rappresentanti delle associazioni dei giovani riconosciute ai sensi dell'art. 31;

b) dai coordinatori continentali dei giovani toscani all'estero.

3. Il Forum elabora gli indirizzi generali dell'attività in favore dei giovani delle comunità all'estero ai fini della programmazione delle attività internazionali di cui al titolo V della presente legge.



Art. 36.

Comitato direttivo dei toscani all'estero

1. È istituito il comitato direttivo dei toscani all'estero, con funzioni di:

a) proposta e consulenza in ordine alle norme ed agli interventi regionali che riguardano cittadini toscani all'estero e loro famiglie;

b) formulazione di indirizzi ai fini della attuazione del piano integrato per le attività internazionali e per la costituzione delle associazioni dei toscani all'estero.

2. Il comitato direttivo è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato ed è composto da:

a) i coordinatori continentali di cui agli articoli 38 e 39;

b) diciannove rappresentanti dei coordinamenti continentali di cui all'art. 38 così suddivisi: cinque per l'Europa, sette per l'America del Sud, quattro per l'America del Nord, due per l'Australia, uno per il Sud Africa;

c) sette rappresentanti delle associazioni di volontariato con sede in Toscana la cui attività comprende lo sviluppo e il mantenimento di legami con i toscani all'estero;

d) tre rappresentanti di organizzazioni sindacali dei lavoratori;

e) tre rappresentanti delle categorie economiche;

f) quattro rappresentanti degli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all'estero e loro famiglie operanti a livello nazionale e regionale;

g) tre rappresentanti degli enti locali toscani nominati dal consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

h) un rappresentante delle organizzazioni del tempo libero.

3. I componenti del comitato direttivo possono partecipare senza diritto di voto alle sedute dell'assemblea dei toscani all'estero.

4. Il comitato direttivo può nominare al proprio interno un ufficio di presidenza per l'esercizio dei propri compiti, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 37.

Art. 37.

Regolamento

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne approva il regolamento di attuazione che, in particolare, disciplina gli organi di cui agli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 per ciò che concerne:

a) la specificazione della composizione nei casi in cui non sia già definita dai relativi articoli;

b) le modalità di nomina dei componenti nel rispetto della legge regionale n. 5/2008;

c) le procedure di elezione quando previste;

d) la durata in carica;

e) le modalità di convocazione e funzionamento, con possibilità di utilizzo della tecnologia telematica.

Art. 38.

Coordinamenti continentali

1. Il coordinamento continentale è composto dai presidenti o loro delegati delle associazioni riconosciute che operano nell'area di riferimento. Coloro che rappresentano il coordinamento continentale nel comitato direttivo ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), continuano a far parte del coordinamento continentale anche se cessati dalla carica di presidente delle suddette associazioni, finché componenti del comitato.

2. La Giunta regionale riconosce i coordinamenti continentali individuati con riferimento al continente o per aree geografiche omogenee quali organismi intermedi con il compito di:

a) promuovere e coordinare le iniziative e le attività delle associazioni e dei gruppi operanti nell'area di riferimento;

b) promuovere la costituzione di nuove associazioni e gruppi di toscani all'estero;

c) curare i rapporti con l'assemblea dei toscani all'estero e il comitato direttivo.

3. Ogni coordinamento, presieduto da un coordinatore continentale, è dotato di uno statuto che garantisce criteri di gestione democratica dell'organismo e la pubblicità dei suoi atti. Lo statuto è approvato e sottoscritto dai presidenti delle associazioni di cui all'art. 30 comprese nell'area di riferimento, o da loro delegati.

4. La giunta regionale revoca il riconoscimento in caso di violazione dello statuto o di sopravvenuta perdita di rappresentatività delle associazioni che compongono il coordinamento.

Art. 39.

Coordinamenti continentali dei giovani toscani all'estero

1. Il coordinamento continentale dei giovani toscani all'estero è composto dai presidenti o delegati delle associazioni dei giovani riconosciute che operano nell'area di riferimento.

2. I coordinamenti continentali dei giovani sono riconosciuti dalla giunta regionale e svolgono le seguenti funzioni:

a) eleggere i propri coordinatori continentali dei giovani toscani all'estero che fanno parte dell'assemblea dei toscani all'estero e del comitato direttivo;

b) promuovere e coordinare le iniziative e le attività delle associazioni dei giovani operanti nell'area di riferimento;

c) promuovere la costituzione di nuove associazioni di giovani;

d) curare i rapporti con il Forum dei giovani toscani all'estero e con il comitato direttivo.

3. Ai coordinamenti continentali dei giovani si applicano le disposizioni di cui all'art. 38, commi 3 e 4.

Art. 40.

Rimborsi spese

1. Ai componenti degli organismi di cui agli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 è riconosciuto il rimborso delle spese, nella misura prevista per i dirigenti regionali, per la partecipazione alle sedute e alle attività degli organismi, nonché per la partecipazione ad iniziative ed a manifestazioni in Italia o all'estero in rappresentanza e per delega del presidente dell'assemblea dei toscani all'estero.

2. Nei casi di cui al comma 1, ai medesimi componenti è riconosciuta altresì un'indennità giornaliera di sessanta euro, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

3. Al vicepresidente dell'assemblea dei toscani all'estero residente in Italia è corrisposta una indennità mensile lorda pari al 15 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali; al secondo vicepresidente l'indennità spetta nella misura lorda del 10 per cento dell'indennità dei consiglieri regionali.

Art. 41.

Regime provvisorio

1. Gli organi di cui agli articoli 9, 9-bis, 10 e 11 della legge regionale 9 aprile 1999, n. 19 (interventi in favore dei toscani all'estero), in carica all'entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla prima seduta dell'assemblea dei toscani all'estero successiva all'entrata in vigore della legge stessa.



2. Le associazioni dei toscani all'estero e dei giovani toscani all'estero e i relativi coordinamenti continentali, già riconosciuti dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 19/1999, mantengono il riconoscimento anche agli effetti della presente legge e adeguano ove necessario i propri ordinamenti alla legge stessa.

TITOLO V

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

Art. 42.

Finalità del piano integrato delle attività internazionali

1. Al fine di assicurare, in un quadro coerente, efficacia ed efficienza alle azioni previste nella presente legge, nonché di favorire e promuovere l'integrazione delle attività svolte a livello internazionale dalla Regione, sono unificate le procedure di programmazione e finanziamento degli interventi in materia di attività internazionali.

2. L'unificazione delle procedure di cui al comma 1 si realizza attraverso il piano integrato per le attività internazionali e le relative deliberazioni di attuazione adottate dalla giunta regionale, ai sensi degli articoli 10 e 10-bis della legge regionale n. 49/1999.

3. Sono esclusi dalle procedure di unificazione di cui al comma 2, gli indirizzi, gli obiettivi e le strategie per l'attuazione degli interventi di sostegno alle imprese per le attività produttive, finalizzate alla promozione ed all'internazionalizzazione, che restano disciplinati dal piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) di cui all'art. 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive).

4. Al fine di raccordare le relative strategie di rilievo internazionale, il piano integrato delle attività internazionali, il PRSE, ed i rispettivi piani attuativi annuali, sono elaborati in forma coordinata, tenendo conto delle rispettive peculiarità.

Art. 43.

Piano integrato delle attività internazionali

1. Il piano integrato delle attività internazionali è lo strumento per la programmazione degli interventi della Regione in materia di attività internazionali.

2. Il piano integrato delle attività internazionali contiene:

- a) l'analisi dello scenario internazionale;
- b) l'analisi dei paesi e delle aree con le quali la Regione Toscana ha sviluppato a vario titolo relazioni internazionali;
- c) l'esame delle iniziative e delle attività internazionali condotte dalla Regione in riferimento alle tematiche ed alle aree geografiche nel periodo di programmazione precedente, compresa la valutazione sul raggiungimento degli obiettivi, con riferimento agli elementi valutativi del piano stesso.

3. Il piano altresì contiene:

- a) gli indirizzi strategici delle attività di rilievo internazionale condotte dalla Regione nei diversi settori di intervento;
- b) gli obiettivi generali e specifici definiti in coerenza con il programma regionale di sviluppo;
- c) le priorità geografiche e tematiche;
- d) le azioni e gli strumenti di attuazione, con riferimento alle tipologie degli interventi, dei soggetti realizzatori e dei destinatari degli interventi;
- e) le indicazioni relative ai progetti e alle iniziative dei soggetti terzi di cui all'art. 47, comma 3;
- f) le azioni di iniziativa regionale di cui all'art. 46;
- g) i programmi e le iniziative europee ed internazionali cui la Regione partecipa;
- h) il quadro di riferimento finanziario pluriennale e annuale per settore di intervento, compresi gli stanziamenti per eventuali interventi di emergenza di cui all'art. 26;

i) i criteri e le modalità per la realizzazione del sistema di monitoraggio e lo svolgimento delle attività correlate al piano, inclusi gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

4. Il piano integrato delle attività internazionali è redatto a cura del settore competente della direzione generale della presidenza.

5. Il piano integrato delle attività internazionali è approvato dal consiglio regionale con le procedure e le modalità di cui alla legge regionale n. 49/1999.

Art. 44.

Attuazione del piano integrato delle attività internazionali

1. Ogni anno la giunta regionale provvede con propria deliberazione all'attuazione del piano integrato delle attività internazionali ai sensi dell'art. 10-bis della legge regionale n. 49/1999.

Art. 45.

Monitoraggio e valutazione del piano integrato delle attività internazionali

1. Ogni anno, la giunta regionale trasmette al consiglio regionale un documento di monitoraggio e valutazione che descrive, in riferimento agli indicatori del piano integrato delle attività internazionali:

a) gli stati di realizzazione ed i risultati dell'attuazione del piano integrato delle attività internazionali e degli interventi di emergenza di cui all'art. 26;

b) lo stato di avanzamento degli interventi comunitari di cui al titolo II della presente legge;

c) i seguiti operativi e lo stato di attuazione degli impegni assunti mediante gli accordi con gli stati e le intese con enti territoriali interni ad altri stati sottoscritti, anche in relazione alle segnalazioni del Ministro degli affari esteri ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 131/2003.

Art. 46.

Azioni di iniziativa regionale

1. Le azioni di iniziativa regionale sono gli strumenti con i quali la Regione svolge attività direttamente funzionali ai propri obiettivi e interessi.

2. Il piano integrato delle attività internazionali definisce le azioni di iniziativa regionale e precisa:

- a) gli obiettivi generali;
- b) le aree geografiche di interesse;
- c) gli ambiti di intervento;
- d) le tipologie dei destinatari degli interventi;
- e) le attività di supporto.

Art. 47.

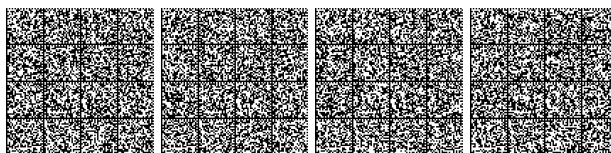
Progetti ed iniziative di soggetti terzi

1. La Regione favorisce lo sviluppo della progettualità integrata a livello territoriale ed il coordinamento dei soggetti operanti nell'ambito delle attività di rilievo internazionale.

2. La giunta regionale può erogare contributi a favore di progetti e iniziative presentate da soggetti terzi ed elaborati in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione, relativamente agli ambiti indicati dal piano integrato.

3. Ai fini della erogazione dei contributi di cui al comma 2, il piano integrato delle attività internazionali indica:

- a) gli ambiti di intervento rispetto ai quali è possibile presentare proposte progettuali da parte di soggetti esterni all'amministrazione pubblica;
- b) le tipologie degli interventi, dei soggetti realizzatori e dei destinatari degli interventi;
- c) le modalità di presentazione delle proposte;



d) i criteri di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi nonché i criteri di redazione ed utilizzazione della graduatoria;

e) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.

Art. 48.

Convenzione con enti locali

1. Nelle materie di cui al titolo III della presente legge, la Regione può, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione, attribuire agli enti locali la gestione delle attività legate alla erogazione dei contributi di cui all'art. 47, comma 2.

Art. 49.

Coordinamento politico-istituzionale

1. Il coordinamento politico-istituzionale è assicurato dalla giunta regionale che:

a) verifica la realizzazione delle attività ed iniziative prevista dal piano integrato per le attività internazionali, ai fini della presentazione del documento di monitoraggio e valutazione di cui all'art. 45;

b) esamina la relazione semestrale di monitoraggio e valutazione di cui all'art. 50, comma 2, lettera b);

c) promuove la più ampia ed efficace partecipazione delle parti economiche e sociali interessate alla gestione ed attuazione delle politiche internazionali.

Art. 50.

Coordinamento tecnico-amministrativo

1. Il coordinamento tecnico-amministrativo è assicurato dal comitato tecnico di direzione di cui all'art. 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale), con la partecipazione delle strutture regionali il cui apporto risulti di volta in volta necessario in relazione ad esigenze di più completa ed organica funzionalità.

2. Il coordinamento tecnico-amministrativo ha lo scopo di:

a) assicurare il coordinamento, l'integrazione ed il più elevato grado di sinergia tra le attività delle singole strutture di massima dimensione e quanto previsto nel piano integrato delle attività internazionali;

b) assicurare il monitoraggio sull'attuazione del piano integrato delle attività internazionali predisponendo, semestralmente, una relazione da sottoporre alla giunta regionale ed in particolare promuovere tutte le iniziative atte ad assicurare l'integrale, tempestiva ed efficace utilizzazione dei fondi comunitari e il rispetto delle procedure di verifica e controllo richiesti dall'Unione europea;

c) assicurare la valutazione dell'effettivo impatto, dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di rilievo internazionale della Regione.

Art. 51.

Sistema informativo delle attività internazionali

1. All'interno del sistema informativo regionale la Regione fornisce un adeguato supporto analitico al sistema della programmazione di cui al presente titolo, coordina e diffonde le informazioni relative alle attività di cui alla presente legge tra tutti i soggetti interessati, anche attraverso un sistema informativo delle attività internazionali e della pace.

2. Le regole tecniche per l'attuazione del sistema informativo di cui al comma 1 sono fissate in apposito atto della struttura della giunta regionale competente in materia di sistema informativo, acquisito il parere delle strutture competenti in materia di attività internazionali e di informazione istituzionale.

3. Nell'ambito del documento di monitoraggio e di valutazione è dato conto dello stato di attuazione del sistema informativo.

Art. 52.

Attività di supporto

1. Le strutture competenti della direzione generale della presidenza svolgono le attività amministrative di supporto alla giunta regionale e connesse al coordinamento tecnico-amministrativo di cui agli articoli 50 e 51.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE

Art. 53.

Finalità e strumenti

1. La Regione, ai sensi delle disposizioni statutarie e della legge regionale n. 49/1999, garantisce il più ampio concorso degli enti locali e la più ampia partecipazione delle parti sociali, della società civile al fine di:

a) verificare orientamenti ed indirizzi d'azione dei soggetti che a vario titolo svolgono attività a livello internazionale;

b) recepire esigenze ed iniziative che provengono dal territorio toscano e ricercare ambiti di convergenza;

c) raccordare ed integrare le attività svolte;

d) determinare obiettivi e contenuti della programmazione delle attività internazionali;

e) definire le modalità di cooperazione nella fase attuativa.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione si avvale degli ordinari strumenti di concertazione e consultazione.

Art. 54.

Attività di mero rilievo internazionale degli enti locali

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge n. 131/2003, gli enti locali comunicano alla Regione le attività di mero rilievo internazionale, secondo le modalità indicate con atto della giunta regionale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55.

Norma transitoria

1. Il primo piano integrato delle attività internazionali è adottato successivamente al programma regionale di sviluppo della legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'adozione del primo piano integrato delle attività internazionali restano in vigore i piani adottati e vigenti.

3. Nel medesimo periodo transitorio di cui al comma 2, gli aggiornamenti dei piani adottati e vigenti di cui allo stesso comma sono effettuati ai sensi delle normative regionali in attuazione delle quali i piani stessi sono stati adottati.

Art. 56.

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 55, sono abrogate:

a) legge regionale 16 maggio 1994, n. 37 (disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari);

b) legge regionale 29 novembre 1996, n. 91 (notifica alla commissione U.E. delle proposte inerenti regimi di aiuti «art. 93, paragrafo 3 trattato istitutivo della CEE»);



c) legge regionale 30 luglio 1997, n. 55 (interventi per la promozione di una cultura di pace);

d) legge regionale 28 aprile 1998, n. 24 (istituzione dell'ufficio di collegamento delle Regione Toscana a Bruxelles);

e) legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 (interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale);

f) legge regionale 9 aprile 1999, n. 19 (interventi in favore dei toscani all'estero), fatto salvo quanto disposto al comma 2;

g) legge regionale 4 agosto 2003, n. 41 (modifiche alla legge regionale 9 aprile 1999, n. 19), fatto salvo quanto disposto al comma 2;

h) articoli 21 e 22 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 61 (modifiche alle leggi regionali 11 agosto 1999, n. 49; 18 novembre 1994, n. 88; 30 luglio 1997, n. 55; 23 marzo 1999, n. 17).

2. Fino alla convocazione della prima seduta dell'assemblea dei toscani all'estero successiva all'entrata in vigore della presente legge restano in vigore gli articoli 9, 9-bis, 10, 11, 12 e 12-bis della legge regionale n. 19/1999.

Art. 57.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 1/2006

1. Il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è sostituito dal seguente:

«3) sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini della promozione e della internazionalizzazione.».

Art. 58.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla sezione III del capo II del titolo II e all'art. 40 della presente legge, stimati in euro 750.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 ed in euro 681.000,00 per l'anno 2011, si fa fronte con le risorse di cui alle:

a) UPB 131 «Attività di carattere istituzionale – Spese correnti» del bilancio regionale per la somma di euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;

b) UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti» del bilancio regionale rispettivamente per euro 450.000,00, 450.000,00 e 381.000,00 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Agli oneri di cui al comma precedente per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

3. Agli oneri di cui all'art. 22 e all'art. 32 della presente legge si fa fronte con le risorse determinate annualmente con legge di bilancio nell'ambito della UPB 131 «Attività di carattere istituzionale - Spese correnti» del bilancio regionale.

4. Agli oneri derivanti dai restanti interventi si fa fronte con le risorse che saranno individuate, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, nell'ambito del piano integrato delle attività internazionali. Fino all'entrata in vigore di tale piano le risorse regionali a ciò destinate restano quelle individuate nei piani adottati dal consiglio regionale sulla base delle normative previgenti.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 maggio 2009

MARTINI

09R0598

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2009, n. 6.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale Straordinario della Regione Abruzzo, n. 5 del 15 maggio 2009)

(Omissis).

09R0524

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2009, n. 7.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, Bilancio pluriennale 2009 - 2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale Straordinario della Regione Abruzzo, n. 5 del 15 maggio 2009)

(Omissis).

09R0525

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2009, n. 16.

Interventi per la promozione e lo sviluppo del Sistema Cooperativo del Molise.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del 16 maggio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise, in attuazione dei principi costituzionali e statuari nella materia ed in armonia con gli obiettivi della programmazione economica regionale, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, promuove lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione, sostiene l'innovazione delle società cooperative e ne valorizza le potenzialità per la salvaguardia, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e per la valorizzazione di aree del territorio regionale che soffrono di particolari condizioni di svantaggio.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione realizza interventi a favore delle società cooperative e loro consorzi iscritti ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004, nella



prima sezione dell'Albo Nazionale delle «cooperative a mutualità prevalente» di cui agli articoli 2512, 2513, 2514 c.c. e nella seconda sezione «cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente; in attuazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative).

3. Hanno titolo di priorità negli incentivi per gli interventi previsti dalla presente legge le cooperative a mutualità prevalente.

4. Sono esclusi dagli incentivi tutte le società cooperative operanti in settori già disciplinati da specifiche leggi regionali in materia di cooperazione.

5. La Giunta regionale coordina le politiche regionali per la valorizzazione e la diffusione dell'esperienza cooperativa in tutti i settori economici e sociali della realtà molisana e promuove la concertazione, la cooperazione istituzionale e il confronto tecnico operativo tra le strutture competenti.

TITOLO II

ALBO REGIONALE E RACCORDO CON L'ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIA, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

Capo I

ALBO REGIONALE

Art. 2.

Istituzione dell'albo regionale delle società cooperative e loro consorzi

1. Allo scopo di programmare gli interventi a favore delle società cooperative è istituito, presso la competente direzione generale, l'albo regionale delle società cooperative e loro consorzi, di seguito denominato: «albo».

2. L'iscrizione all'albo è requisito essenziale per ottenere la concessione di agevolazioni od incentivi o qualsiasi altro beneficio da parte della Regione.

3. Possono chiedere l'iscrizione all'albo le società cooperative e loro consorzi, a maggioranza di soci residenti in Molise, che abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale e che siano in possesso dei requisiti mutualistici di cui al comma 2 dell'art. 1.

4. L'albo è ripartito nelle seguenti categorie:

- a) cooperative di produzione e lavoro;
- b) cooperative di lavoro agricolo;
- c) cooperative sociali;
- d) cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
- e) cooperative edilizie e di abitazione;
- f) cooperative della pesca;
- g) cooperative di consumo;
- h) cooperative di dettaglianti;
- i) cooperative di trasporto;
- l) consorzi cooperativi;
- m) consorzi agrari;
- n) banche di credito cooperativo;
- o) consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
- p) altre cooperative.

5. Le cooperative sociali, di cui alla lettera c) del comma 4, devono attenersi ai requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118).

6. Le cooperative sociali, di cui alla lettera c) del comma 4, come previsto dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), sono articolate nelle seguenti sottosezioni:

- a) sottosezione A, nella quale sono iscritte le società cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) sottosezione B, nella quale sono iscritte le società cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

o altre persone deboli come indicato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), nonché ai soggetti che versano in fragilità sociale ai sensi dell'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

c) sottosezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge n. 381/1991.

7. Al fine di evitare duplicazioni di presenza nella compagine sociale delle società cooperative iscritte all'albo, si adotta l'anagrafe informatizzata dei soci.

Art. 3.

Modalità e requisiti per l'iscrizione all'albo regionale

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo, le società cooperative e loro consorzi devono presentare specifica domanda, indirizzata alla direzione regionale competente in materia di cooperazione.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) atto costitutivo e statuto adeguato alla normativa vigente;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- c) elenco nominativo aggiornato dei soci distinto tra:
 - 1) soci ordinari (prestatori, volontari e fruitori);
 - 2) soci sovventori (persone fisiche e giuridiche);
 - 3) soci appartenenti a categorie speciali;
- d) elenco cariche sociali;
- e) copia dell'ultimo verbale di revisione ordinaria, qualora esistente;
- f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del presidente della cooperativa o del consorzio, comprovante l'inesistenza di casi di ineleggibilità e di incompatibilità per i componenti del consiglio di amministrazione in carica;
- g) relazione sull'attività svolta e sui programmi da realizzare;
- h) indicazione sotto forma di dichiarazione dell'attività prevalente svolta dalla cooperativa;
- i) copia del documento di identità o di riconoscimento del presidente del consiglio di amministrazione;
- l) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, relativa all'effettuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- m) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, relativa all'effettuazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).

3. Le cooperative sociali e loro consorzi per ottenere l'iscrizione nelle sottosezioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, devono allegare, oltre alla documentazione indicata al comma 2, le seguenti dichiarazioni:

- a) per l'iscrizione alla sottosezione A: elenco nominativo delle figure professionali necessarie all'espletamento del servizio;
- b) per l'iscrizione alla sottosezione B: elenco dei soggetti svantaggiati nella misura prevista dall'art. 4, comma 2, della legge n. 381/1991;
- c) per l'iscrizione alla sottosezione C: dichiarazione attestante quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 381/1991.

4. Per le società cooperative che intendono espletare il servizio di assistenza domiciliare di cui alla legge regionale n. 2 maggio 1990, n. 21 (Interventi a favore delle persone anziane), rimane fermo l'obbligo di disporre delle figure professionali di cui all'art. 8, comma 4, della stessa legge regionale.

L'iscrizione all'albo regionale delle società cooperative e loro consorzi è preclusa quando le stesse risultano aver contemporaneamente soci aderenti a più cooperative aventi tra loro finalità concorrenti.



6. L'iscrizione o il diniego di iscrizione delle società cooperative e loro consorzi all'albo sono disposti previa istruttoria e verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 6/2003, con determinazione del responsabile del servizio competente in materia di cooperazione.

7. L'albo è pubblicato annualmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Art. 4.

Adempimenti

1. Le società cooperative e loro consorzi iscritti all'albo sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni dall'approvazione del bilancio, alla competente direzione regionale:

a) ogni variazione intervenuta rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 3;

b) il verbale di revisione redatto secondo le disposizioni vigenti.

Art. 5.

Cancellazione

1. La cancellazione dall'albo è disposta dal responsabile del servizio competente in materia di cooperazione, nei seguenti casi:

a) cessazione dell'attività per liquidazione, scioglimento o altra causa di estinzione;

b) quando siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione previsti dalla presente legge;

c) quando le cooperative e loro consorzi non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 4;

d) perdita del requisito della prevalenza previsto dagli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile, da più di ventiquattro mesi o cancellazione dall'albo nazionale delle società cooperative a mutualità prevalente di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004;

e) il mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);

f) le società cooperative che per quarantotto mesi non svolgono attività;

2. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alle società cooperative e loro consorzi, nonché alla Camera di commercio territorialmente competente e pubblicato per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

3. La cancellazione dall'albo comporta, per tutte le società cooperative, la risoluzione delle convenzioni previste e disciplinate nel regolamento di cui all'art. 19, comma 1.

Capo II

RACCORDO CON L'ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE.

Art. 6.

Raccordo con i servizi socio-sanitari

1. Nell'ambito degli atti di programmazione regolamentari e di attuativi delle attività socio-sanitarie i competenti organi regionali prevedono le specifiche modalità di apporto della cooperazione. In particolare, individuano i settori di intervento nei quali alla cooperazione viene riconosciuto un ruolo specifico e prioritario in forza delle caratteristiche di finalizzazione all'interesse pubblico, di imprenditorialità e di democrazia.

2. La Regione, nell'ambito dell'attuazione delle normative rivolte alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socio-sanitari ed allo scopo di far prevalere gli elementi qualitativi nelle

valutazioni delle offerte per la gestione dei servizi stessi, adotta indirizzi per sostenere le attività svolte dalle cooperative sociali, in base a quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE) e dall'art. 11 della legge n. 328/2000, nonché in attuazione delle vigenti disposizioni regionali in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle strutture, compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, rapporto tra enti pubblici ed enti gestori.

Art. 7.

Raccordo con le attività di formazione professionale

1. Nell'ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi in materia di formazione professionale ed in coerenza con i fabbisogni espressi dal mercato del lavoro regionale i competenti organi regionali prevedono strumenti atti a favorire:

a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le società cooperative riguardo alla formazione di base e all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo;

b) lo sviluppo, attraverso le società cooperative, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati, soprattutto nel caso di quelle attività realizzate e finalizzate mediante il ricorso al fondo sociale europeo ed altre provvidenze comunitarie;

c) autonome iniziative delle società cooperative volte alla qualificazione professionale del proprio personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati riconoscimenti e supporti, in particolare alle attività formative svolte in forma consorziata.

2. La Regione può promuovere specifiche iniziative in favore delle società cooperative per la realizzazione di tirocini formativi ai sensi del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento).

Art. 8.

Raccordo con le politiche attive del lavoro

1. La Regione riconosce nelle società cooperative un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate:

a) a sviluppare nuova occupazione nelle categorie di cooperative indicate dal decreto del Ministero delle attività produttive del 23 giugno 2004;

b) a sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro.

2. Nell'ambito della normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle società cooperative.

Art. 9.

Tavolo tecnico

1. Il coordinamento tra i servizi dell'amministrazione regionale di cui agli articoli 6, 7 e 8 è assicurato mediante un apposito tavolo tecnico da istituirsi presso il Servizio competente in materia di occupazione.

2. Le attività del tavolo tecnico sono di supporto alla commissione regionale della cooperazione di cui all'art. 10.



TITOLO III

COMMISSIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE

Capo I

ISTITUZIONE, E COMPITI DELLA COMMISSIONE

Art. 10.

Istituzione e composizione della commissione

1. È istituita presso la Giunta regionale la commissione regionale della cooperazione, di seguito denominata commissione.

2. La commissione resta in carica per l'intera legislatura nella quale è stata istituita, decade con essa e viene rinnovata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge regionale in materia di designazione e nomine degli enti ed organismi di interesse della Regione.

3. La commissione è composta:

a) dall'assessore competente in materia di cooperazione, o suo delegato, che la presiede;

b) da un esperto in materia di cooperazione, designato dall'assessore competente in materia di cooperazione;

c) dal responsabile del servizio competente in materia di cooperazione;

d) da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute;

e) dal responsabile dell'ufficio promozione e tutela della cooperazione che svolge anche le funzioni di segretario.

4. Alle riunioni della commissione possono essere invitati esperti esterni e dirigenti delle strutture regionali competenti nelle materie di volta in volta trattate.

5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di componente della commissione, il subentrante è nominato con le modalità previste al comma 2 e dura in carica fino alla scadenza del mandato del sostituto.

6. Per ogni seduta della commissione, nei componenti non appartenenti ai ruoli regionali che risiedono in località diverse dal capoluogo di Regione, compete la sola indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nelle misure previste per i dirigenti regionali.

Art. 11.

Compiti della commissione regionale della cooperazione

1. La commissione svolge i seguenti compiti:

a) propone indirizzi e formula proposte per il raggiungimento delle finalità della presente legge;

b) propone iniziative finalizzate allo sviluppo dei rapporti tra istituzioni e sistema cooperativo;

c) esprime pareri motivati sul piano annuale di attuazione degli interventi di promozione della cooperazione di cui all'art. 17 o sui programmi di intervento e sulla ripartizione annuale della spesa regionale destinata allo sviluppo della cooperazione;

d) propone azioni positive per la valorizzazione in ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili;

e) propone azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne e per la loro valorizzazione in ambito professionale;

f) propone la realizzazione e divulgazione di saggi, monografie e pubblicazioni, organizzazioni di seminari, conferenze, dibattiti e manifestazioni, utili a documentare e diffondere il ruolo.

2. È istituita la conferenza regionale sulla cooperazione, da tenersi con cadenza triennale, finalizzata al confronto delle politiche di sostegno alla crescita della cooperazione.

TITOLO IV

INCENTIVI E CONTRIBUTI

Capo I

EROGAZIONE DEI SOSTEGNI

Art. 12.

Capitalizzazione delle imprese cooperative e loro consorzi

1. La Regione favorisce, mediante un apposito fondo di rotazione, la capitalizzazione delle società cooperative e loro consorzi attraverso la concessione di un finanziamento senza interessi a fronte del capitale sociale versato.

2. Per le nuove società cooperative o loro consorzi costituiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge il finanziamento è pari a cinque volte l'ammontare del capitale sociale versato; per le società cooperative e loro consorzi già costituiti, il finanziamento è pari a due volte l'incremento del capitale sociale versato dai soci a partire dall'anno solare precedente la richiesta di finanziamento.

3. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione redatta secondo lo schema approvato nell'ambito del piano annuale di attuazione di cui all'art. 17 e alla presentazione di idonea fidejussione a favore della Regione a garanzia della restituzione del finanziamento.

4. Il finanziamento è restituito in sei rate semestrali in scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 13.

Contributi in favore degli investimenti

1. La Regione Molise concede alle imprese cooperative e loro consorzi contributi in favore degli investimenti nelle seguenti modalità:

a) un contributo *una tantum* corrispondente al valore attuale del concorso sugli interessi nella misura del 70 per cento del tasso ufficiale di riferimento relativamente a contratti di mutuo e di locazione finanziaria di durata non superiore a dieci anni, effettuati per investimenti in beni materiali ed immateriali;

b) un contributo in conto capitale in relazione agli investimenti innovativi nella misura del 30 per cento del costo ammissibile.

2. Per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di investimento:

a) beni materiali quali:

- 1) immobili strumentali;
- 2) attrezzature;
- 3) autoveicoli destinati all'attività produttiva;
- 4) attrezzature e macchine per ufficio;
- 5) acquisto di aziende e rami di aziende;

b) beni immateriali quali:

- 1) marchi;
- 2) avviamento commerciale;
- 3) software;
- 4) progettazione, realizzazione e collegamenti a reti telematiche;
- 5) consulenza su organizzazione, marketing innovazioni tecnologiche.

3. Per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 sono ammissibili a contributo in conto capitale gli investimenti innovativi relativi a:

a) costi per la ricerca e lo sviluppo;



- b) acquisto di macchinari e di attrezzature di tipo innovativo;
- c) concessione, acquisizione di brevetti, licenze o marchi;
- d) certificazione dei sistemi ambientali.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 14.

Sostegno alla nascita di nuove società cooperative

1. La Regione concede alle nuove società cooperative costituite antecedentemente a ciascun piano annuale di attuazione di cui all'art. 17, contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato finalizzati allo sviluppo di nuove attività e nuova occupazione.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è concesso nei seguenti casi:

- a) per gli investimenti effettuati, proporzionale al numero dei soci lavoratori e dei dipendenti impiegati;
- b) per le spese di gestione sostenute nel primo anno di attività, con esclusione di quelle riferite al costo del lavoro;
- c) per l'assistenza tecnica attraverso un tutor in fase di avvio dell'attività.

3. Il contributo di cui al comma 2, lettera a), è concesso fino al 50 per cento delle spese per gli investimenti e comunque non oltre il tetto massimo previsto nel predetto piano. di attuazione.

4. Il contributo per le spese di gestione di cui al comma 2, lettera b), è pari al 25 per cento delle spese effettivamente sostenute.

5. Il contributo per l'assistenza tecnica di cui al comma 2, lettera c), è concesso sino ad un massimo di dodici mesi.

6. Il finanziamento a tasso agevolato è concesso, mediante la costituzione di un apposito fondo di rotazione alle società cooperative e loro consorzi, a tasso agevolato pari a un quarto del tasso di riferimento, in misura non superiore all'80 per cento delle spese previste e comunque non superiore al tetto massimo erogabile in applicazione del regime *de minimis*. La durata massima è di dieci anni.

7. I finanziamenti di cui al comma 6 possono riguardare:

- a) spese per attività di formazione e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione e ad esse correlate;
- b) oneri relativi ad investimenti per beni, impianti, macchinari, automezzi, arredi, brevetti, software, ricerche per nuovi prodotti, acquisizioni di altri beni immateriali;
- c) spese per l'implementazione e la certificazione di sistemi per la gestione della qualità;
- d) spese per l'adeguamento previste dal decreto legislativo n. 81/2008 e dal decreto legislativo n. 196/2003;
- e) spese relative alla formazione di scorte in linea con le vigenti disposizioni e nei limiti del 30 per cento dell'investimento;
- f) spese relative alla realizzazione di iniziative consortili finalizzate allo sviluppo di attività integrate fra cooperative.

8. La Regione può intervenire con servizi finanziari, quali i fondi garanzia, fino ad un massimo del 50 per cento di finanziamento bancario, la cui gestione è affidata alla «FINMOLISE - S.p.A.» e alla «Cooperfidi».

9. Le agevolazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili con i benefici concessi allo stesso titolo dalla normativa vigente.

10. La gestione del fondo di rotazione di cui al comma 6 è affidata, sulla base di apposita convenzione, alla «FINMOLISE - S.p.A.».

11. Le agevolazioni richieste da consorzi e cooperative di cui alla lettera b) del comma 6 dell'art. 2, e cooperative di servizi intercomunali hanno titolo di priorità.

12. I contributi di cui al presente articolo sono concessi non oltre il tetto massimo previsto nel piano di attuazione di cui all'art. 17 e previa presentazione di uno specifico progetto.

13. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse in applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006

della commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 379 del 28 dicembre 2006.

Art. 15.

Sostegno all'attività delle organizzazioni regionali delle associazioni di cooperative

1. La Regione, a sostegno di un organico sviluppo della cooperazione, concede contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni di cooperative riconosciute con decreto ministeriale per la realizzazione delle seguenti attività:

- informazione e promozione della cultura cooperativa, rivolte alle cooperative associate;
- qualificazione dei quadri dirigenti di cooperative e dei coordinatori;
- divulgazione del metodo cooperativo;
- assistenza tecnica, amministrativa e sindacale delle cooperative aderenti;
- organizzazione dei servizi alti ad agevolare la gestione delle imprese cooperative;
- attività di ricerca, studi e centri di documentazione per la cooperazione;
- svolgimento di attività statistiche e di rilevamento;
- diffusione sull'intero territorio regionale di scambi interregionali di buone prassi e metodologie applicative già sperimentate;

2. I contributi vengono concessi alle organizzazioni regionali delle associazioni di cooperative operanti sul territorio.

3. Le associazioni di cooperative, entro il 31 marzo di ogni anno, predispongono i programmi per la realizzazione delle attività previste al comma 1, direttamente o attraverso enti o altre strutture delle stesse incaricate.

4. I contributi per la realizzazione delle attività sono liquidati alle singole associazioni nella misura del 50% a saldo, sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno di esercizio.

Art. 16.

Sostegno ai consorzi fidi regionali per la cooperazione

1. La Regione sostiene l'attività del consorzio fidi regionale per la cooperazione - Cooperfidi Molise, nonché degli altri consorzi fidi regionali, costituiti da cooperative e dalle organizzazioni regionali della cooperazione giuridicamente riconosciute, aventi sede legale ed operativa nella regione, mediante la concessione di contributi ad integrazione del fondo rischi e per la ricapitalizzazione.

2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1 gli statuti dei consorzi devono prevedere in particolare:

- a) prestazioni di garanzia per affidamenti e finanziamenti bancari a favore dei propri soci;
- b) la destinazione dei fondi rischi esclusivamente alla prestazione di garanzie;
- c) la mancanza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma ai soci.

3. L'importo massimo delle operazioni di credito per ogni cooperativa e consorzio ammesso a beneficio e le modalità di applicazione del regime di aiuto sono stabilite dal piano annuale di attuazione di cui all'art. 17.

4. I consorzi presentano alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione, il bilancio nonché la documentazione da cui risultino distintamente l'utilizzo dei fondi assegnati e le operazioni garantite.

5. Gli atti attuativi del presente articolo, che disciplinano i regimi di aiuti ivi previsti, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise dei relativi pareri favorevoli emessi dalla Commissione europea in esito a procedura di notifica ai sensi dell'art. 88 del trattato che istituisce la Comunità europea.



TITOLO V

PIANO ATTUATIVO DEGLI INTERVENTI
E COSTITUZIONE DEL SICR

Capo I

PIANO DEGLI INTERVENTI E SISTEMA INFORMATIVO
SULLA COOPERAZIONE REGIONALE

Art. 17.

*Piano annuale di attuazione degli interventi
di promozione della cooperazione*

1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale della cooperazione, approva il piano attuativo degli interventi di promozione della cooperazione.

2. Il piano annuale determina gli interventi previsti dalla presente legge da attuare nell'anno e le relative risorse ed in particolare specifica:

a) gli interventi, di cui all'art. 16, che la Regione intende attuare tramite le organizzazioni regionali del movimento cooperativo;

b) i criteri per la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi previsti dalla presente legge;

c) gli schemi tipo di convenzione con gli enti pubblici e privati;

d) le modalità per la presentazione delle domande e la relativa istruttoria amministrativa, tecnica, economica e finanziaria dei progetti;

e) i criteri per la valutazione degli interventi;

f) le tipologie dei costi ammissibili e i limiti massimi dei relativi importi;

g) l'eventuale cumulabilità dei benefici con altre agevolazioni previste da norme regionali, statali o comunitarie;

h) i tempi e i modi di attuazione degli interventi;

i) le modalità di verifica dello stato di attuazione degli interventi e le cause di revoca della concessione dei benefici e le relative procedure per il recupero delle somme erogate.

Art. 18.

*Costituzione del sistema informativo sulla
cooperazione Regionale - SICR*

1. Il sistema informativo sulla cooperazione regionale, di seguito denominato: «SICR», raccoglie ed elabora i dati sulla cooperazione regionale.

2. Il SICR è costituito nell'ambito della direzione generale regionale competente in materia di cooperazione.

3. Le attività espletate dal sistema informativo sono affidate all'Agenzia regionale Molise lavoro.

4. Il SICR:

a) raccoglie ed elabora informazioni di tipo economico, storico e sociologico su stato e sviluppo della cooperazione in ambito molisano;

b) monitora sull'intero territorio regionale, in relazione alla realtà cooperativistica, gli andamenti occupazionali, l'utilizzo delle forme di lavoro, l'innovazione, la formazione professionale e le strategie di crescita imprenditoriale;

c) cura e aggiorna la banca dati tramite l'albo delle società cooperative.

5. L'Agenzia regionale Molise lavoro elabora, pubblica e divulga, con cadenza semestrale, un report delle attività di cui al comma 4.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI

Art. 19.

Disposizioni transitorie

1. La Regione approva il regolamento attuativo della presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. La commissione di cui all'art. 10 è costituita entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle more dell'adozione del piano annuale per la cooperazione di cui all'art. 17, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale provvede, sentita la commissione consiliare competente, oltre che alla individuazione degli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire e delle relative risorse, alla determinazione degli interventi attraverso un piano annuale che specifichi quanto previsto dallo stesso art. 17.

Art. 20.

Disposizioni finali

1. L'accesso ai benefici previsti dalla presente legge è riservato a tutte le cooperative iscritte all'albo, purché operanti in settori ricompresi nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo agli aiuti di importanza minore (*de minimis*).

Art. 21.

Abrogazioni

1. La legge regionale 11 novembre 2005, n. 41 (Nuova disciplina a favore della cooperazione) e la legge regionale 22 marzo 2000, n. 17 (Norme per l'attuazione e sviluppo della cooperazione sociale) sono abrogate.

Art. 22.

Clausola valutativa

1. La giunta regionale rende conto al consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di sviluppo e promozione della cooperazione ed a tal fine, ogni due anni, la giunta regionale presenta una relazione nella quale sono evidenziati in maniera documentata:

a) le dotazioni finanziarie attribuite a ciascuna tipologia degli interventi economici effettuati in attuazione degli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 ed il rispettivo tasso di utilizzo;

b) la tipologia ed il numero dei beneficiari degli interventi economici, sulla base delle esemplificazioni di cui agli articoli citati alla lettera a);

c) la tipologia ed il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;

d) la quantificazione degli interventi finanziati, distinti per tipologie e beneficiari, previsti nel quadro annuale di promozione della cooperazione, e le relative risorse erogate;

e) gli interventi attivati e le azioni poste in essere a sostegno dell'occupazione e per la valorizzazione delle aree regionali particolarmente svantaggiate.

2. La relazione di cui al comma 1 documenta inoltre:

a) la ricaduta sul sistema economico regionale degli interventi attivati in tale periodo e fornisce, in particolare, informazioni di natura statistico-valutativa in ordine all'incidenza dell'incremento delle cooperative e dei consorzi regionali, all'operatività e all'esistenza nel tempo dei soggetti beneficiari dei finanziamenti e delle agevolazioni, all'evo-



luzione occupazionale, attribuibili all'attuazione degli interventi legislativi previsti nella legge;

b) l'impatto degli interventi sul sistema territoriale evidenziando benefici e gradimento del dispositivo nei diversi contesti territoriali del Molise con particolare riferimento alle aree interne ed alle aree urbane;

c) il rapporto tra gli investimenti sostenuti grazie alla presente legge e gli interventi finanziati dalla Regione Molise nell'ambito della programmazione delle politiche regionali di coesione e nazionali 2007/2013 e degli altri specifici strumenti di settore.

Art. 23.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, in fase di prima applicazione, utilizzando parte dello stanziamento iscritto alla U.P.B. 295 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009.

2. Per gli esercizi 2010 e successivi si provvede in sede di manovre finanziarie annuali.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di riservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 5 maggio 2009

IORIO

09R0442

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2009, n. 17.

Differimento dell'applicazione del regolamento regionale 10 ottobre 2008, n. 5, recante: «Regolamento dei canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 11 del 16 maggio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'applicazione del regolamento regionale 10 ottobre 2008, n. 5, è differita al 1° gennaio 2010.

2. I canoni di locazione rideterminati ai sensi del regolamento di cui al comma 1 sono ricalcolati, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento stesso, secondo le disposizioni previgenti.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 5 maggio 2009

IORIO

09R0443

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 28 maggio 2009, n. 6.

Statuto della Regione Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 34 del 3 giugno 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Il seguente statuto;

TITOLO I

DICHIARAZIONI IDENTITARIE

Art. 1.

Principi fondamentali

1. La Campania è Regione autonoma nell'unità ed indivisibilità della Repubblica, secondo le norme della Costituzione, dell'Unione europea e del presente statuto. Essa esercita i suoi poteri e le sue funzioni nel rispetto della Costituzione repubblicana nata dalla resistenza, del presente statuto e dell'ordinamento comunitario ed internazionale.

2. La Regione Campania ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana. Garantisce e promuove i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini. Partecipa alla promozione della pace con iniziative legislative di informazione ed educazione in conformità al principio costituzionale del ripudio della guerra quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. La Regione contribuisce al mantenimento di tali valori nel rispetto e con il contributo delle diversità e delle minoranze.

3. La Regione Campania garantisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini e le cittadine, degli enti, delle associazioni, delle formazioni sociali e delle istituzioni territoriali alla determinazione ed attuazione dell'indirizzo politico regionale.

4. La Regione Campania mantiene e garantisce il legame con i campani emigrati nel mondo.

5. La Regione, crogiolo delle antiche civiltà italiana, etrusca, greca, romana e sannita, svolge la funzione di grande mediatrice fra oriente ed occidente conferitale dal carattere universale della sua cultura.

Art. 2.

Regione Campania

1. La Regione comprende i territori delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

2. La città di Napoli è il capoluogo della Regione.

3. La Regione con propria legge adotta un gonfalone ed uno stemma.

Art. 3.

Unità nazionale, autonomia e sussidiarietà

1. La Regione, nel rispetto dell'unità nazionale, conforma la propria azione ai principi costituzionali di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

2. La Regione promuove forme di collaborazione interregionali per la cura degli interessi che si riflettono al di fuori del proprio territorio.



Art. 4.

Principio di uguaglianza

1. La Regione riconosce e garantisce i diritti di libertà e di uguaglianza previsti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali riconosciute nel nostro ordinamento ponendoli a fondamento e limite di tutte le proprie attività.

2. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale, sessuale, etnico e religioso che limitano l'uguaglianza e la libertà dei cittadini.

3. La Regione riconosce l'apporto derivante dalle diverse storie, dalle diverse culture e dalle radici religiose cristiane delle comunità campane e considera l'incontro tra le differenti civiltà, religioni e culture del Mediterraneo quale fondamentale strumento di formazione e crescita di una comunità pluralista ed interetnica.

Art. 5.

Valore della differenza di genere

1. La Regione riconosce e valorizza la differenza di genere nel rispetto della libertà e della dignità umana.

2. La Regione rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale, economica, politica, e in materia di lavoro, di formazione e di attività di cura; assicura le azioni di promozione della parità anche nelle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle azioni stesse.

3. La Regione, ai fini di cui al comma 2, adotta programmi, azioni ed ogni altra iniziativa tesi ad assicurare il pieno rispetto dei principi di parità, di pari opportunità e di non discriminazione ed il riequilibrio della rappresentanza tra donne ed uomini nelle cariche elettive nonché a promuovere condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali e la presenza equilibrata dei due generi in tutti gli uffici e le cariche pubbliche. Al fine di conseguire il riequilibrio della rappresentanza dei sessi, la legge elettorale regionale promuove condizioni di parità per l'accesso di uomini e donne alla carica di consigliere regionale mediante azioni positive.

Art. 6.

Diritto al lavoro

1. Nel quadro dei valori e dei principi della Costituzione, la Regione promuove il diritto di uomini e donne ad un lavoro libero e capace di garantire una vita dignitosa ad ogni persona ed opera per rimuovere gli ostacoli di ogni tipo che possono limitarlo o impedirlo.

2. La Regione assicura le condizioni per il diritto al lavoro di tutti i cittadini italiani e per le persone provenienti da altre parti dell'Europa e del mondo e dimoranti nel territorio regionale in conformità alla legislazione vigente. Promuove ed incentiva la piena occupazione di uomini e donne, concorrendo a misure atte a determinarne la qualità e la stabilità. Tutela i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, attua i principi della dignità e della sicurezza nel lavoro ed assicura la formazione professionale. Promuove l'elevazione sociale dei soggetti e delle categorie svantaggiate, favorisce ed incentiva l'inserimento dei disabili nella società e nel lavoro.

3. La Regione assume l'occupazione delle donne come riferimento di qualità del sistema economico campano.

4. La Regione opera per garantire ai giovani in età lavorativa idonee condizioni di occupazione e la protezione contro ogni lavoro che ne può minare la salute e lo sviluppo psicofisico o metterne a rischio il processo formativo.

5. La Regione contrasta l'economia sommersa e favorisce la regolarizzazione del lavoro.

6. La Regione promuove l'effettiva tutela dei diritti sociali delle lavoratrici e dei lavoratori nei casi di perdita del posto di lavoro, di maternità, di malattia, di infortuni, di dipendenza o di vecchiaia anche mediante la realizzazione e gestione di servizi regionali complementari a quelli statali.

7. La Regione tutela la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori soprattutto contro le molestie sessuali e la violenza psicologica sul luogo del lavoro.

Art. 7.

Iniziativa economica e coesione economico-sociale

1. La Regione garantisce e sostiene la libertà e l'attività di impresa in conformità sia alla Costituzione, sia al diritto comunitario e sia alla legislazione statale secondo le regole dello sviluppo ecologicamente sostenibile, come definito nei protocolli internazionali.

2. La Regione opera per regolare lo sviluppo economico, l'economia di mercato e la libera concorrenza al fine di favorire la piena occupazione, la promozione del benessere, i fini sociali, la coesione economico-sociale e la difesa dello stato sociale.

3. L'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

4. La Regione promuove la competitività del territorio campano e delle imprese che in esso operano ed investono, favorendo il riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree.

5. La Regione opera nel rispetto dei vincoli comunitari ed in raccordo con norme nazionali in tema di stabilità economica.

6. La Regione considera l'uso economicamente efficiente delle risorse territoriali strumento di crescita ed emancipazione della collettività amministrata.

Art. 8.

Obiettivi

1. La Regione promuove ogni utile iniziativa per favorire:

a) la lotta contro la pena di morte, la tortura fisica e psichica, il terrorismo, la riduzione in schiavitù e ogni forma di tratta degli esseri umani;

b) l'accrescimento per ogni persona delle opportunità e delle garanzie di libertà nella elaborazione del proprio progetto di vita in contesti liberamente scelti;

c) la cultura della legalità e il contrasto alla criminalità; il diritto di ogni persona alla propria integrità fisica e psichica, alla propria sicurezza e la tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute ed internate;

d) la tutela del principio secondo cui il patrimonio genetico di ogni individuo è bene indisponibile e la tutela della vita umana nel rispetto delle leggi dello Stato;

e) il riconoscimento ed il sostegno alla famiglia fondata sul matrimonio ed alle unioni familiari, nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 3, 29 e 30 della Costituzione orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi;

f) il diritto all'informazione e all'accesso alle procedure di adozione e alle tecniche di procreazione assistita, senza discriminazioni, nel rispetto delle leggi statali;

g) la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica; la tutela ed il sostegno dei luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono le conoscenze scientifiche e tecnologiche; l'interazione tra saperi; la realizzazione ed il potenziamento delle reti di eccellenza e l'incremento della cooperazione scientifica internazionale;

h) il riconoscimento e la valorizzazione delle attività associative svolte in ambito sociale, culturale, economico e politico;

i) la tutela della maternità e il diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere;

l) la valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;

m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, delle diversità culturali, religiose e linguistiche, nonché di quelle relative ai dialetti locali;

n) l'adozione di politiche tese a valorizzare la qualità ed il merito di ciascun individuo;

o) la realizzazione di un elevato livello delle prestazioni concernenti i diritti sociali nonché il godimento dei diritti politici e sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati e degli apolidi, ivi compreso il diritto di voto, per quanto compatibile con la Costituzione;



p) l'attuazione di politiche tese a garantire un livello elevato di tutela della salute fondate sulla prevenzione e su un qualificato sistema sanitario regionale basato, innanzitutto, su una qualificata sanità pubblica;

q) l'adozione di sistemi di garanzia della sicurezza alimentare e degli interessi dei consumatori;

r) la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche e produttive di ogni area del territorio regionale ed il superamento delle disuguaglianze sociali derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione in modo da garantire la piena occupazione;

s) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e del patrimonio rurale; la tutela degli ecosistemi e della biodiversità; la difesa della vita delle piante e il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali come previsti dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria;

t) l'accesso ai beni pubblici necessari al godimento dei diritti di cittadinanza;

u) il riconoscimento dell'acqua, dell'aria e del vento come beni comuni dell'umanità di valore universale indirizzandone l'utilizzo all'interesse pubblico;

v) la pratica delle attività sportive.

TITOLO II

REGIONE, UNIONE EUROPEA E RAPPORTI INTERNAZIONALI

Art. 9.

Integrazione europea

1. La Regione si riconosce parte del processo di integrazione europea. Essa partecipa ove previsto alla formazione degli atti normativi comunitari utilizzando gli strumenti previsti dai trattati comunitari, dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi dello Stato.

Art. 10.

Regione e disciplina comunitaria ed internazionale

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, nelle materie di sua competenza:

a) partecipa alla definizione degli indirizzi sostenuti in sede di Unione europea dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione;

b) realizza forme di collegamento con le istituzioni dell'Unione europea per l'esercizio delle proprie funzioni;

c) provvede all'attuazione e all'esecuzione di accordi e convenzioni internazionali;

d) conclude accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate dalle leggi dello Stato, la cui sottoscrizione è autorizzata o ratificata dal consiglio ai sensi dell'art. 26, comma 4, lettera i);

e) promuove iniziative di cooperazione internazionale ed in particolare con i popoli colpiti da eventi bellici o calamità naturali ed in ritardo di sviluppo.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E REFERENDUM

Art. 11.

Partecipazione e pubblicità

1. Le attività legislative e amministrative della Regione sono informate ai principi della trasparenza e della partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali, degli enti e delle associazioni.

2. Ai fini della piena applicazione delle norme di cui al presente articolo, i poteri e le attività regionali sono esercitati con la più ampia

pubblicità per consentire la massima diffusione delle informazioni, degli atti e dei documenti.

3. Con legge regionale sono individuati gli organi e gli uffici preposti all'applicazione della disposizione di cui al comma 2.

4. Le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi generali della Regione sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania. Nel rispetto del principio di trasparenza la Regione pubblica, entro tre mesi dall'approvazione, il bilancio sul proprio sito web. Stesso adempimento garantisce per enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione. Insieme ai bilanci, sono pubblicati i nominativi dei componenti degli organi sociali, di amministrazione e controllo ed il numero dei dipendenti.

Art. 12.

Iniziativa legislativa dei cittadini, degli enti locali, del consiglio delle autonomie locali e del consiglio regionale dell'economia e del lavoro

1. L'iniziativa legislativa dei cittadini è esercitata mediante una proposta sottoscritta da almeno diecimila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione e presentata nella forma di un progetto redatto in articoli ed illustrato da una relazione descrittiva.

2. L'iniziativa legislativa appartiene inoltre ai singoli consigli provinciali e comunali dei capoluoghi di provincia, nonché a non meno di tre consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore a cinquantamila abitanti.

3. L'iniziativa legislativa di cui ai commi 1 e 2 non è ammessa per la modifica o la revisione dello Statuto regionale, per le leggi tributarie e di bilancio e per la legge finanziaria regionale.

4. L'iniziativa legislativa può essere esercitata dal consiglio delle autonomie locali su materie riguardanti gli enti locali e dal consiglio regionale dell'economia e del lavoro su materie di sua pertinenza.

5. L'iniziativa legislativa di cui al presente articolo non è esercitabile nel semestre antecedente la scadenza naturale del consiglio.

Art. 13.

Referendum abrogativo

1. Il *referendum* per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale è indetto dal presidente della giunta regionale qualora lo richiedano centomila elettori della Regione o cinque consigli comunali che rappresentino una popolazione di almeno centocinquantamila abitanti, o due consigli provinciali o quindici consigli comunali a prescindere dalla popolazione rappresentata o tre consigli di Comunità montane.

2. Hanno diritto a partecipare al *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

3. Qualora l'esito del *referendum* non abbia determinato l'abrogazione della legge, la proposta abrogativa non può essere ripresentata nella stessa legislatura e comunque prima che siano trascorsi tre anni.

4. Il *referendum* abrogativo non è ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l'Unione europea nonché sullo Statuto e sulle leggi di revisione statutaria.

5. Il *referendum* abrogativo non è ammesso se l'esito positivo determina una riduzione del principio di pari opportunità.

6. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale non possono svolgersi votazioni referendarie.

7. La legge regionale disciplina le modalità di indizione e di svolgimento del *referendum* abrogativo.

Art. 14.

Referendum consultivo

1. Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di *referendum* consultivi su tutte le iniziative ed i provvedimenti di competenza della Regione.



2. Sono obbligatoriamente sottoposte a *referendum* consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

3. Se la votazione sul *referendum* ha avuto esito negativo, la stessa richiesta non può essere ripresentata nella stessa legislatura.

4. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale non possono svolgersi votazioni referendarie.

5. La legge regionale disciplina le modalità di proposizione e svolgimento del *referendum* consultivo.

Art. 15.

Referendum approvativo

1. Cinquantamila elettori possono presentare una proposta di legge o di regolamento della Regione affinché sia sottoposta per l'approvazione al *referendum* popolare. La proposta non può essere presentata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per la formazione dei nuovi organi regionali.

2. La proposta è previamente presentata al consiglio o alla giunta. Qualora nel termine di sei mesi dalla presentazione la proposta non sia approvata, o sia approvata ma con modifiche sostanziali, essa è sottoposta al voto popolare.

3. La proposta è approvata se alla votazione referendaria partecipa la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il *referendum* approvativo non è ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l'Unione europea nonché sullo statuto e sulle leggi di revisione statutaria.

5. La legge regionale disciplina le modalità di proposizione e svolgimento del *referendum* approvativo.

Art. 16.

Petizioni, voti, istanze e richieste

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni agli organi regionali per richiederne l'intervento o per sollecitare l'adozione di provvedimenti su materie di competenza regionale.

2. Le province, i comuni ed altri enti locali nonché enti, organizzazioni e associazioni rappresentative a livello regionale possono rivolgere al consiglio voti, istanze e richieste di intervento su questioni di interesse generale o collettivo secondo le modalità previste dal Regolamento consiliare.

3. Gli organi regionali hanno l'obbligo di prendere in esame le petizioni e di fornire risposta scritta ai richiedenti.

Art. 17.

Difensore civico regionale

1. Presso la Regione Campania è istituito il difensore civico regionale.

2. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le modalità di nomina e ne garantisce l'indipendenza.

3. Il difensore civico presenta annualmente una relazione al consiglio regionale sull'attività svolta.

4. La carica del difensore civico è onoraria. La legge disciplina il rimborso spese.

Art. 18.

Organismi di pari opportunità e consulta degli immigrati

1. Presso la Regione Campania sono istituiti:

a) la commissione regionale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna;

b) la consulta regionale femminile, organo consultivo che svolge anche indagini conoscitive sulla condizione della donna;

c) la consulta degli immigrati, per favorire la loro integrazione nella comunità campana.

2. La legge regionale ne disciplina le funzioni e le modalità di nomina, ne garantisce l'indipendenza e assicura la gratuità delle cariche.

3. Ciascuno dei suddetti organismi presenta una relazione annuale sull'attività svolta al Consiglio regionale, che ne discute in apposita seduta.

4. La legge disciplina il rimborso spese.

TITOLO IV

RAPPORTI REGIONE-ENTI LOCALI. IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI ED IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Art. 19.

Rapporti Regione-enti locali

1. I comuni, in forma singola o associata, le province, le città metropolitane e le Comunità montane per quanto di loro competenza concorrono alla determinazione della politica regionale ed alla programmazione economica e territoriale, esercitando le funzioni amministrative ed il potere regolamentare nel rispetto della Costituzione, della legge e del presente statuto.

2. In attuazione dell'art. 118 della Costituzione, le funzioni amministrative che non richiedono un esercizio unitario a livello regionale sono conferite con legge regionale ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle Comunità montane per quanto di loro competenza, sulla base dei principi di autonomia, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

3. La Regione trasferisce agli enti locali il personale necessario e una quota delle proprie entrate per il finanziamento degli oneri relativi all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

4. La Regione favorisce, anche in funzione della collaborazione fondata su ambiti territoriali omogenei, lo sviluppo delle Comunità montane e delle forme associative tra enti locali.

5. La Regione, in applicazione del principio di sussidiarietà, riconosce il ruolo delle autonomie funzionali, le valorizza e ne assicura la partecipazione e la consultazione.

Art. 20.

Attività di interesse generale

1. La Regione, i comuni, le province, le città metropolitane e le Comunità montane in attuazione del principio di sussidiarietà favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Art. 21.

Sviluppo omogeneo del territorio regionale

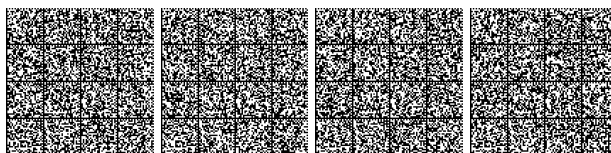
1. Il riparto delle risorse finalizzate allo sviluppo della Regione deve tener conto degli squilibri economici e sociali presenti fra le diverse aree territoriali e delle esigenze dei piccoli comuni.

Art. 22.

Consiglio delle autonomie locali

1. È istituito il consiglio delle autonomie locali, organismo regionale di partecipazione e consultazione dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle Comunità montane.

2. Il consiglio è composto da quaranta membri, compresi i presidenti delle province e i sindaci delle città capoluogo, che ne fanno parte di diritto.



3. La legge regionale determina i criteri per l'elezione dei rimanenti componenti del consiglio delle autonomie locali, che devono ricoprire la carica di sindaco, di consigliere provinciale o di consigliere comunale, garantendo che siano rappresentati proporzionalmente anche i piccoli comuni, nel rispetto di una presenza equilibrata di donne ed uomini.

4. Il consiglio delle autonomie locali, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il Presidente ed il vice-presidente. Se in prima convocazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta, si procede a votazione di ballottaggio cui concorrono i due candidati più votati.

5. Il consiglio regionale determina annualmente, sulla base delle somme stanziare in bilancio, le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del consiglio delle autonomie locali.

6. Il regolamento del consiglio delle autonomie locali è approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

7. I bilanci del consiglio delle autonomie locali sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

Art. 23.

Funzioni del consiglio delle autonomie locali

1. Il consiglio delle autonomie locali, secondo il principio di leale collaborazione, esprime parere:

- a) sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulle proposte di legge attinenti agli enti locali ed al conferimento agli stessi di funzioni e relative risorse;
- c) sulle proposte di regolamento e di atti di carattere generale concernenti gli enti locali;
- d) sulle proposte di programma regionale di sviluppo, di documento di programmazione economica e finanziaria e di bilancio.

2. I pareri sulle proposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. Se, decorso tale termine, non è stato espresso alcun parere, lo stesso è dato per acquisito in forma favorevole. Se è espresso parere contrario, la proposta può essere approvata dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. I pareri sulle proposte di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono espressi entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Decorso tale termine il parere si ha per acquisito in senso favorevole. Sugli atti di cui alla lettera d) il consiglio delle autonomie locali può avanzare osservazioni e proposte al consiglio regionale.

4. La proposta generale di bilancio previsionale della Regione e gli atti di programmazione sono trasmessi dalla giunta regionale al consiglio delle autonomie locali, che ha facoltà di avanzare entro venti giorni osservazioni e proposte al consiglio regionale.

5. Il consiglio delle autonomie locali esprime pareri sulle questioni che gli sono sottoposte dagli enti locali e promuove la cooperazione istituzionale tra gli enti locali e tra la Regione e gli enti locali.

6. Il consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa ai sensi dell'art. 12.

7. Il presidente del consiglio delle autonomie locali può essere sentito dalle commissioni consiliari e può essere consultato dal presidente della giunta regionale su questioni di interesse comune della Regione e degli enti locali.

8. Il consiglio delle autonomie locali, secondo le modalità stabilite dalla legge, al fine del migliore esercizio delle proprie funzioni, può monitorare lo svolgimento delle attività della Regione e degli enti locali.

9. Il consiglio delle autonomie locali esprime pareri se il consiglio o la giunta regionale ne fanno richiesta. La procedura per la trasmissione e per l'acquisizione del parere del consiglio delle autonomie locali è stabilita dal regolamento del consiglio regionale.

Art. 24.

Consiglio regionale dell'economia e del lavoro

1. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi previsti dalla legge regionale, da rappresentanti del sistema camerale regionale e da esperti e rappresentanti delle forze sindacali e imprenditoriali. Deve essere garantita la presenza di rappresentanti di tutte le province.

2. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro ha iniziativa legislativa e regolamentare in materia economica e sociale.

3. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro esprime pareri alla giunta ed al consiglio regionale su loro richiesta.

4. La legge assicura la gratuità delle cariche e disciplina il rimborso spese.

TITOLO V

ORGANI DELLA REGIONE

Capo I

CONSIGLIO REGIONALE

Art. 25.

Forma di governo e organi della Regione

1. La forma di governo regionale è stabilita dallo statuto in armonia con la Costituzione.

2. Sono organi della Regione:

- a) il Consiglio regionale;
- b) la Giunta regionale;
- c) il presidente della Giunta regionale.

3. Il Consiglio regionale esprime la centralità politica e istituzionale della Regione.

Art. 26.

Consiglio regionale e sue attribuzioni

1. Il Consiglio regionale rappresenta le comunità della Regione. Determina l'indirizzo politico generale esercitando le funzioni legislative e di controllo sull'attività dell'amministrazione regionale, nonché di programmazione secondo quanto stabilito dallo statuto e dalle leggi.

2. Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell'ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile. Dispone di propri uffici dei quali si avvalgono l'Ufficio di presidenza, le commissioni, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri.

3. Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa; delibera sui regolamenti della giunta; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi.

4. Il Consiglio, inoltre:

- a) approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla Giunta regionale;
- b) disciplina con legge il proprio ordinamento contabile;
- c) approva la legge finanziaria, il bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione e il rendiconto generale presentati dalla giunta regionale; approva, con legge, il conto consuntivo al quale sono allegati i conti consuntivi degli enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione; autorizza con legge l'esercizio provvisorio;
- d) disciplina, in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge statale, i casi di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interessi anche sopravvenuti dei consiglieri regionali, del presidente della giunta regionale e di componenti la giunta regionale;
- e) decide sulle nomine attribuite espressamente alla sua competenza dalle leggi ed esprime parere su quelle di competenza della giunta regionale, nei casi e nelle forme previsti dalla legge regionale;



f) valuta gli effetti delle politiche regionali con particolare riferimento ai programmi di intervento deliberati con legge;

g) propone e vota mozioni di non gradimento e di censura nei confronti degli assessori nei modi previsti dall'art. 52;

h) delibera l'istituzione di enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione, la loro fusione o soppressione e approva i relativi bilanci;

i) autorizza, in conformità alle previsioni costituzionali, la sottoscrizione delle intese e degli accordi conclusi con stati esteri e con enti territoriali interni ad altri stati; ratifica le intese con altre regioni;

l) elegge i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica assicurando la rappresentanza delle minoranze;

m) delibera sulle richieste di *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione e formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

n) può presentare proposte di legge anche costituzionale alle camere;

o) decide sulla mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta regionale nei modi previsti dall'art. 52;

p) vigila su tutti i servizi regionali prestati sul territorio.

Art. 27.

Composizione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è costituito, oltre che dal presidente della Giunta, da sessanta consiglieri eletti a suffragio universale e diretto, secondo quanto dispone la legge elettorale regionale.

Art. 28.

Consiglieri regionali

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni con il completamento delle operazioni di proclamazione. Fino a tale momento sono prorogati i poteri del precedente consiglio regionale.

3. La prima seduta del nuovo consiglio regionale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla data della proclamazione degli eletti.

4. Il Consiglio procede alla convalida delle elezioni dei suoi componenti.

5. Ciascun consigliere regionale è titolare del potere di iniziativa legislativa.

6. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 29.

Norme sulla chiarezza dei testi normativi

1. Le normative regionali devono caratterizzarsi per chiarezza e semplicità dei testi. Il consiglio regionale approva testi unici.

2. Il regolamento consiliare disciplina le modalità di redazione dei testi normativi al fine di assicurarne la qualità.

Art. 30.

Interrogazioni, interpellanze, mozioni, interrogazioni a risposta immediata

1. I consiglieri regionali possono presentare mozioni, interpellanze ed interrogazioni alle quali la giunta regionale ha l'obbligo di rispondere nei termini previsti dal regolamento consiliare. Hanno diritto a ricevere dall'ufficio di presidenza, dalla giunta, dagli uffici regionali e da quelli degli enti dipendenti o delegati dalla Regione, tutte le informazioni e i documenti utili all'espletamento del loro mandato. Sono tenuti al rispetto della riservatezza sulle informazioni acquisite nei casi previsti dalla legge.

2. È previsto l'istituto dell'interrogazione a risposta immediata.

3. Il regolamento consiliare disciplina gli aspetti procedurali degli istituti di cui al presente articolo garantendo uno spazio adeguato all'opposizione.

Art. 31.

Dibattito annuale sullo stato della Regione

1. Il presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al consiglio, per la discussione, una relazione sullo stato della Regione, anche al fine di contribuire alla costruzione della opinione pubblica regionale.

Art. 32.

Indennità, rimborsi e forme di previdenza

1. Le indennità, i rimborsi e le forme di previdenza dei consiglieri sono stabilite con legge regionale.

Art. 33.

Statuto dell'opposizione

1. Ciascun consigliere regionale dichiara, attraverso il proprio gruppo o individualmente, la propria appartenenza alla maggioranza o all'opposizione.

2. Ciascun gruppo di opposizione può ottenere, con il voto favorevole di almeno un terzo dei componenti del consiglio regionale e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare, l'istituzione di commissioni d'inchiesta con durata massima di sei mesi. Non possono essere istituite o funzionare contemporaneamente più di una di tali commissioni.

3. All'opposizione è riconosciuta una riserva di tempi per l'esercizio del sindacato ispettivo.

4. Il regolamento consiliare prevede una riserva di argomenti e di proposte di legge da porre all'ordine del giorno del consiglio su richiesta dell'opposizione.

5. La presidenza delle commissioni di controllo è assegnata all'opposizione.

6. Nell'ufficio di presidenza di tutte le commissioni è sempre assicurata la presenza dell'opposizione.

7. Il regolamento consiliare disciplina la figura del relatore di minoranza.

Art. 34.

Prima seduta del consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale si riunisce, in prima seduta, su convocazione del consigliere più anziano d'età che ne assume provvisoriamente la presidenza. Fungono da segretari i due consiglieri più giovani di età.

Art. 35.

Elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza

1. Nella prima seduta il consiglio elegge il presidente, due vicepresidenti, due segretari e due questori che costituiscono l'ufficio di presidenza. Nella composizione dell'ufficio di presidenza è assicurata la rappresentanza dell'opposizione ed il rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini. Ove possibile, ciascun sesso deve essere rappresentato da almeno due consiglieri, uno di maggioranza ed uno di opposizione.

2. Il presidente è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei componenti nella seconda votazione. Se nella seconda votazione nessun candidato ha riportato la maggioranza richiesta, si procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto



nel precedente scrutinio il maggior numero di voti. È proclamato eletto il consigliere che consegue il maggior numero dei voti.

3. Alla elezione dei due vice-presidenti, dei due segretari e dei due questori si procede con tre votazioni separate a scrutinio segreto. Ogni consigliere vota un solo nome. Risultano eletti, in ciascuna votazione, i due consiglieri, uno della maggioranza ed uno dell'opposizione, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

4. Il Consiglio regionale può revocare il presidente del consiglio, i vice-presidenti, i segretari ed i questori, collegialmente o individualmente, a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità previste dal regolamento.

5. Il consiglio procede al rinnovo delle cariche secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

Art. 36.

Attribuzioni del presidente del Consiglio

1. Il presidente rappresenta il consiglio e ne tutela le funzioni e la dignità, lo convoca secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento consiliare e lo presiede; fissa l'ordine del giorno delle sedute, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, assicura la regolarità delle sedute e il buon andamento dei lavori.

2. Il presidente garantisce ai consiglieri il libero esercizio del proprio mandato.

3. Il presidente provvede alla costituzione e all'insediamento delle commissioni consiliari di cui coordina l'attività, nonché convoca e presiede l'ufficio di presidenza.

Art. 37.

Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza coadiuva il presidente del consiglio nell'esercizio delle sue funzioni.

2. La giunta delle elezioni giudica sui titoli di ammissione dei consiglieri.

Art. 38.

Regolamento del consiglio

1. Il regolamento interno del consiglio regionale è adottato e modificato a maggioranza dei due terzi dei componenti. Esso disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio e dei suoi organi interni.

Art. 39.

Sedute del consiglio

1. Il Consiglio regionale si riunisce in via ordinaria su convocazione del presidente, secondo il calendario definito a norma dell'art. 36, comma 1.

2. Il consiglio regionale si riunisce in via straordinaria su richiesta della giunta regionale o di un quinto dei consiglieri in carica. Il presidente del consiglio procede alla convocazione entro cinque giorni dalla richiesta.

3. Le sedute del consiglio regionale sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento consiliare.

4. Le deliberazioni del consiglio non sono valide se non è presente la metà più uno dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che lo statuto preveda una maggioranza qualificata.

Art. 40.

Gruppi consiliari

1. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo.

2. I consiglieri regionali che, per mancanza del numero minimo necessario, non possono costituire un gruppo consiliare formano un unico gruppo misto, per l'organizzazione ed il funzionamento del quale il Regolamento consiliare assicura la garanzia delle componenti che sono emanazione di liste presenti alle elezioni regionali o espressione di gruppi parlamentari nazionali.

3. L'ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del consiglio.

4. Il consigliere regionale che nel corso del mandato cambia gruppo di appartenenza non porta, al nuovo gruppo al quale si è iscritto, i benefici economici e di *status* connessi alla carica.

Art. 41.

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio regionale si articola in commissioni permanenti e speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione numerica tra i gruppi consiliari ed in numero massimo complessivo non superiore a dodici. Il regolamento consiliare ne stabilisce il numero e ne disciplina le competenze ed il funzionamento.

Art. 42.

Commissioni permanenti in sede redigente e in sede deliberante

1. Il regolamento consiliare stabilisce:

a) le modalità con cui le commissioni permanenti definiscono e approvano il testo delle proposte di legge e lo trasmettono al consiglio per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto;

b) i casi e le forme in cui l'esame e l'approvazione dei provvedimenti legislativi sono deferiti integralmente alle commissioni permanenti.

2. Nei casi in cui la commissione opera in sede deliberante, l'approvazione della proposta di legge è valida qualora voti a favore della stessa la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo il provvedimento è comunque rimesso alla procedura normale di esame e di approvazione del consiglio, o sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto, qualora ne facciano richiesta la giunta regionale, un decimo dei componenti il consiglio o un quinto dei componenti la commissione.

4. La procedura normale di esame e di approvazione da parte del consiglio è sempre adottata per i progetti di legge relativi alla modifica dello statuto, alla legge elettorale regionale, alla legge di approvazione del bilancio e del rendiconto.

Art. 43.

Attività conoscitiva e sindacato ispettivo delle commissioni permanenti

1. Le commissioni, ognuna nell'ambito delle proprie competenze, svolgono funzioni di controllo, di indagine conoscitiva e di sindacato ispettivo sull'attività amministrativa della Regione e degli enti da essa dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento consiliare e riferendone al consiglio.



Art. 44.

Commissioni d'inchiesta

1. Il consiglio, su richiesta motivata di almeno un quinto dei componenti, può istituire commissioni con il compito di svolgere inchieste di pubblico interesse sull'attività amministrativa della Regione, degli enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione, e su ogni altra questione di interesse regionale.

2. Le commissioni d'inchiesta sono formate in modo da rispettare la proporzione dei vari gruppi consiliari garantendo comunque la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

3. La presidenza delle commissioni d'inchiesta compete ad un consigliere regionale appartenente all'opposizione.

4. L'atto istitutivo della commissione determina l'oggetto dell'inchiesta, il termine per la sua conclusione, non superiore a sei mesi, e le altre norme necessarie al suo funzionamento.

5. Non possono funzionare, contemporaneamente, più di due commissioni d'inchiesta.

Art. 45.

Accesso alle informazioni

1. Gli uffici della Regione e degli enti da essa dipendenti sono obbligati a fornire ai consiglieri regionali ed alle commissioni consiliari tutte le informazioni e i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti, senza vincolo di segreto d'ufficio, nei tempi stabiliti dal regolamento consiliare. I consiglieri e le commissioni sono vincolati ad osservare gli obblighi di riservatezza.

Capo II

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E GIUNTA REGIONALE

Art. 46.

Presidente della Giunta regionale

1. Il presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione del consiglio regionale, di cui è componente.

2. Nella seduta di insediamento il presidente della Giunta regionale espone il programma di governo al consiglio, che ne discute.

3. Il presidente della giunta regionale nei dieci giorni successivi nomina, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini, i componenti la giunta, tra i quali un vice-presidente, e ne dà comunicazione al consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina per la espressione del gradimento di cui all'art. 48.

4. Fino alla nomina dei componenti della giunta regionale, il presidente provvede all'ordinaria amministrazione.

5. Il presidente della Giunta regionale può revocare uno o più componenti la giunta, o modificare le deleghe, dandone successiva comunicazione al consiglio. Il consiglio, nella prima seduta utile, discute della comunicazione del presidente.

6. La sfiducia, la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del presidente della giunta regionale comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio. Gli stessi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio.

7. In caso di morte, di impedimento permanente o di dimissioni volontarie del presidente della giunta regionale, il vice-presidente, la giunta regionale e il consiglio regionale rimangono in carica per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi.

8. In caso di votazione di sfiducia o di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del consiglio, il presidente della giunta regionale, la giunta e il consiglio rimangono in carica per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 47.

Attribuzioni del presidente della Giunta regionale

1. Il presidente della Giunta regionale:

- a) rappresenta la Regione;
 - b) dirige la politica della giunta e ne è responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo e coordina l'attività degli assessori;
 - c) nomina e revoca i componenti la giunta regionale;
 - d) attribuisce e revoca gli incarichi all'interno della giunta;
 - e) effettua le nomine di sua competenza e quelle di competenza della giunta, previa deliberazione della stessa, nel pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini;
 - f) presenta al consiglio, previa delibera della giunta regionale, i disegni di legge e ogni altro provvedimento d'iniziativa della giunta;
 - g) promulga le leggi regionali ed indice i referendum previsti dallo statuto;
 - h) presenta al consiglio la relazione annuale sullo stato della Regione come previsto dall'art. 31;
 - i) emana i regolamenti;
 - l) sovrintende all'amministrazione regionale;
 - m) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti nell'esercizio dei poteri sostitutivi di competenza della Regione;
 - n) nomina, dopo l'approvazione della giunta, gli organi di gestione delle agenzie regionali.
2. Il presidente della Giunta regionale o un assessore delegato partecipa ai lavori degli organi di coordinamento per i rapporti tra Stato e regioni e ne informa il consiglio.
3. Il presidente della Giunta regionale esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo statuto e dalle leggi.

Art. 48.

Gradimento consiliare sulle nomine

1. Sulle nomine di competenza del presidente della giunta regionale e della giunta, il consiglio regionale esprime il suo gradimento, che deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il gradimento si intende espresso in senso positivo. Se il consiglio si esprime in senso contrario, il presidente della giunta può comunque confermare le nomine dandone comunicazione motivata al consiglio.

Art. 49.

Questione di fiducia

1. La questione di fiducia può essere posta dal presidente della giunta regionale esclusivamente sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati, sulle leggi relative alla istituzione di tributi ed imposte regionali, nonché sugli atti di adempimento di obblighi comunitari o da adottare in ottemperanza di termini perentori previsti da leggi dello Stato. Essa può essere posta anche sull'approvazione o reiezione di emendamenti e di articoli dei suddetti atti.

2. La questione di fiducia è approvata con voto palese per appello nominale e comporta l'approvazione del provvedimento sul quale è posta.

3. Il voto contrario della maggioranza assoluta dei consiglieri regionali sulla questione di fiducia determina l'obbligo di dimissioni del presidente della giunta regionale, della giunta e lo scioglimento del consiglio regionale.

Art. 50.

Giunta regionale

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Esercita le sue funzioni nel rispetto delle direttive del presidente della giunta e dell'indirizzo politico determinato dal consiglio regionale.



2. La giunta regionale è composta dal presidente e da dodici assessori, compreso il vice-presidente.

3. I componenti la giunta regionale possono essere nominati anche al di fuori dei componenti il consiglio fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.

4. La giunta regionale opera collegialmente. Il presidente ripartisce tra gli assessori l'esercizio delle funzioni per settori organici di materie.

5. La giunta regionale adotta, su proposta del presidente della giunta, un regolamento interno per disciplinare le modalità relative al proprio funzionamento.

6. Le deliberazioni della giunta regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente.

7. Le sedute della giunta regionale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della giunta stessa.

8. Le indennità di funzione e le forme di previdenza del presidente, del vice-presidente e degli assessori sono stabilite con legge regionale.

Art. 51.

Attribuzioni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale:

a) provvede all'attuazione del programma di governo, esercitando tutte le competenze diverse non attribuite al Consiglio e al Presidente della giunta;

b) predispone il documento di programmazione economica e finanziaria, il progetto di bilancio di previsione, il rendiconto generale della Regione e gli altri atti di programmazione finanziaria;

c) amministra il patrimonio ed il demanio regionale;

d) nel rispetto degli obiettivi generali e degli indirizzi deliberati dal consiglio, rende esecutivo il piano regionale di sviluppo economico-sociale;

e) sovrintende, nel rispetto dei principi generali deliberati dal consiglio, all'ordinamento ed alla gestione di enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

f) delibera sulla impugnazione di leggi e sulla promozione dei conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, dandone comunicazione al consiglio regionale nella prima seduta;

g) adotta gli atti di organizzazione generale.

2. La Giunta regionale esercita ogni altra funzione attribuita dalla Costituzione, dallo statuto o dalla legge.

Art. 52.

Sfiducia, non gradimento, censura

1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad una proposta della giunta regionale non comporta obbligo di dimissioni, salvo quanto previsto dall'art. 49.

2. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante l'approvazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni ed è posta in discussione non oltre venti giorni dalla presentazione ed è approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio regionale.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della giunta regionale comporta l'obbligo di dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio.

4. Il Consiglio regionale può esprimere in qualsiasi momento il non gradimento nei confronti di un assessore mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale con voto palese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Il non gradimento del consiglio nei confronti di un assessore non comporta l'obbligo di dimissioni. Qualora il presidente della giunta non intenda revocare l'assessore, deve motivare tale scelta in aula.

6. Il consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può esprimere la censura nei confronti di un assessore in relazione a singoli atti.

TITOLO VI

PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Art. 53.

Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa delle leggi appartiene alla giunta, a ciascun consigliere regionale e ai soggetti di cui all'art. 12.

2. L'iniziativa legislativa è esercitata mediante presentazione al presidente del consiglio di progetti di legge redatti in articoli e illustrati da una relazione descrittiva nonché, se comportano spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria.

3. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, salvo quelle di iniziativa popolare e di iniziativa dei consigli comunali e provinciali.

4. È riservato alla Giunta regionale il potere di iniziativa legislativa in materia di leggi di bilancio e di legge finanziaria regionale.

Art. 54.

Procedimento legislativo

1. I progetti di legge, previo esame della commissione consiliare competente per materia, sono discussi e votati dal consiglio articolo per articolo e con votazione finale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42.

2. Il regolamento consiliare stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il consiglio dichiara l'urgenza.

3. Nei casi di esercizio dell'iniziativa legislativa previsti dall'art. 12, il progetto di legge è portato all'esame del consiglio regionale entro tre mesi dalla data di presentazione. Scaduto il termine, il progetto è iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio regionale e discusso con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 55.

Promulgazione e pubblicazione

1. La legge regionale è promulgata entro un mese dalla sua approvazione.

2. Le leggi sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, salvo un diverso termine stabilito nelle leggi stesse.

Art. 56.

Potestà regolamentare

1. I regolamenti sono emanati dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta.

2. I regolamenti sono sottoposti all'approvazione del consiglio che deve provvedere entro sessanta giorni dalla loro trasmissione al presidente del consiglio. Se, decorso tale termine, il consiglio non si è pronunciato, i regolamenti sono emanati e pubblicati.

3. I regolamenti regionali sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.



4. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione la legge regionale può autorizzare la giunta ad emanare regolamenti in materie già disciplinate con legge. In tal caso la legge regionale di autorizzazione determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme legislative vigenti, con effetto dalla data dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.

TITOLO VII

CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

Art. 57.

Consulta di garanzia statutaria

1. La Regione può istituire con propria legge la consulta di garanzia statutaria.

2. La consulta di garanzia statutaria esprime pareri sulla legittimità delle leggi, dei regolamenti regionali, degli atti preparatori con i quali la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, degli schemi di accordo con Stati esteri e degli schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Qualsiasi organo dell'amministrazione regionale e locale della Campania può rivolgere alla consulta di garanzia statutaria motivate richieste di parere non vincolante sulla interpretazione dello statuto, delle leggi e degli atti amministrativi generali della Regione Campania.

3. La consulta di garanzia statutaria decide sull'ammissibilità dei referendum regionali.

4. La consulta di garanzia statutaria è composta da un massimo di cinque membri eletti dal consiglio regionale. Essi sono scelti tra i professori universitari in materie giuridiche, fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa, fra gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

TITOLO VIII

FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Art. 58.

Autonomia finanziaria

1. La Regione, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, stabilisce ed applica con legge tributi ed entrate propri.

2. Il sistema tributario regionale è informato a criteri di progressività. Le imposte regionali e le aliquote regionali di imposte statali possono essere aumentate per finalità espressamente indicate.

3. La Regione ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio.

4. La Regione può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

5. I limiti quantitativi dell'indebitamento e le modalità delle garanzie prestate dalla Regione sono stabiliti dalla legge regionale, nel rispetto dei principi costituzionali e della legislazione dello Stato.

Art. 59.

Documento di programmazione economica e finanziaria

1. Il documento di programmazione economica e finanziaria, improntato ai principi della partecipazione, è un atto di indirizzo per l'attività di governo della Regione, degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.

2. Il documento di programmazione economica e finanziaria definisce su base annuale, con previsioni triennali, i programmi e gli interventi nelle diverse materie e le relative grandezze finanziarie.

3. Il Consiglio regionale approva, entro il 15 luglio di ciascun anno, il documento di programmazione economica e finanziaria presentato dalla giunta regionale almeno trenta giorni prima.

Art. 60.

Legge finanziaria

1. La Regione, nei modi previsti dalla legge di contabilità, approva la legge finanziaria, che deve contenere esclusivamente norme di natura finanziaria.

2. La legge finanziaria tiene conto delle grandezze individuate dal documento di programmazione economica e finanziaria.

3. Il presidente del consiglio regionale e i presidenti delle commissioni consiliari dichiarano inammissibili gli emendamenti in contrasto con i commi precedenti o privi delle indicazioni di copertura finanziaria.

Art. 61.

Bilancio

1. L'esercizio finanziario della Regione ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La giunta regionale ogni anno predispone e presenta al consiglio regionale, nei termini previsti dalla legge di contabilità, il progetto di bilancio di previsione.

3. Il consiglio regionale approva con legge il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla giunta regionale.

4. Il bilancio tiene conto degli obiettivi e delle grandezze finanziarie definiti nel documento di programmazione economica e finanziaria.

5. Ogni legge che importa nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

6. L'esercizio provvisorio del bilancio, autorizzato dal consiglio regionale, può essere concesso con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Art. 62.

Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo è presentato dalla giunta regionale entro i termini previsti dalla legge di contabilità. Ad esso sono allegati i conti consuntivi degli enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione.

2. La giunta regionale presenta con il conto consuntivo una relazione al consiglio sullo stato di attuazione del piano regionale di sviluppo, dei piani settoriali e dei relativi progetti attuativi con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari operativi.

3. Il conto consuntivo è approvato dal consiglio regionale con legge.

Art. 63.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri non consiglieri, iscritti nell'albo dei revisori ed eletti dal consiglio. I revisori durano in carica per l'intera legislatura e non sono rieleggibili.



TITOLO IX

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I

PRINCIPI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 64.

Funzioni amministrative regionali

1. Ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, la Regione esercita le funzioni amministrative, nei casi in cui ne ritiene necessario l'esercizio unitario a livello regionale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

2. L'attività amministrativa si conforma ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità. La legge regionale attua la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

3. L'attività amministrativa della Regione è soggetta al controllo di gestione. La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale, consentendo ai destinatari della stessa di conoscere l'esito delle valutazioni.

Art. 65.

Procedimento amministrativo e diritto di accesso

1. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

2. Gli atti dell'amministrazione regionale sono pubblici. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti amministrativi e dei documenti della Regione, secondo le modalità previste dalla legge.

3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi regionali devono essere motivati.

Art. 66.

Separazione tra politica e amministrazione

1. Agli organi di direzione politica dell'amministrazione regionale spettano le funzioni di indirizzo politico e amministrativo.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi non rientranti nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Capo II

PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

Art. 67.

Personale regionale

1. Agli uffici della Regione si accede per pubblico concorso, salvo i casi previsti dalla legge.

2. I dirigenti della giunta regionale appartengono a un ruolo unico; ad essi sono attribuiti, in relazione agli incarichi affidati, differenti competenze e responsabilità.

3. Il personale del consiglio regionale è inquadrato in un ruolo organico distinto.

Art. 68.

Norme transitorie e finali

1. Gli organi della Regione insediati alla data di entrata in vigore dello statuto rimangono in carica, nella loro attuale struttura, fino alla fine della legislatura in corso nel rispetto delle previsioni costituzionali.

2. Il consiglio regionale provvede ad adeguare la legislazione regionale alle nuove previsioni del presente statuto entro due anni.

3. Il consiglio regionale adegua il proprio regolamento interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, si applica, ove possibile, il regolamento interno vigente.

4. Il presente statuto, dopo la promulgazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente statuto è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come statuto della Regione Campania.

Napoli, 28 maggio 2009

BASSOLINO

09R0511

REGIONE SICILIA

LEGGE 16 dicembre 2008, n. 22.

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie.

(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE

STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

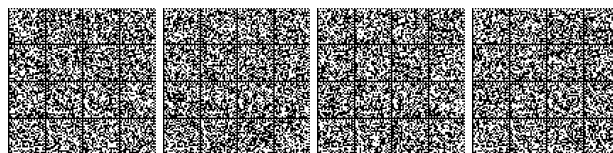
E MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Art. 1.

Composizione delle giunte comunali e provinciali

1. L'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 33 (*Composizione della giunta dei comuni e delle province regionali*). — 1. La giunta comunale e la giunta della provincia regionale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia regionale che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento. Nei comuni con popolazioni fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non può comunque essere superiore a 4.



2. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco o del presidente della provincia regionale comporta la modifica del numero degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica».

Art. 2.

Adeguamento degli statuti

1. I comuni e le province adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 1 della presente legge, entro il rinnovo delle cariche elettive.

2. In mancanza del necessario adeguamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle previsioni degli articoli 7 e 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e degli articoli 3 e 5 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, il numero degli assessori è comunque determinato, in occasione del rinnovo delle cariche elettive, nel numero massimo individuato dal comma 1 dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall'art. 1 della presente legge.

3. Sono abrogate le seguenti norme: l'art. 24 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'art. 76, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; l'art. 4 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, come modificato dall'art. 76, comma 16, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; l'art. 9 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

4. Le abrogazioni di cui al comma 3 operano a decorrere dal termine di cui al comma 1.

Art. 3.

Definizione di amministratori locali

1. All'art. 15, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «Per amministratori» sono aggiunte le parole «, ai soli fini del presente capo»;

b) sono abrogate le parole «e i vicepresidenti».

Art. 4.

Aspettative

1. L'art. 18 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Aspettative*). — 1. I sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'art. 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'art. 22.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli amministratori e ai consiglieri comunali e provinciali che siano dipendenti dello stesso ente e si siano avvalsi delle disposizioni obbligatorie in materia di aspettative per non incorrere nei casi di ineleggibilità di cui all'art. 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31».

Art. 5.

Indennità e gettoni di presenza

1. All'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «previa deliberazione della Giunta regionale» sono aggiunte le seguenti: «, su proposta dell'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali»;

b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province regionali e degli assessori, in rapporto alla misura dell'indennità stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia regionale. Al presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali e al soggetto coordinatore degli uffici unici o comuni dei PIT sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 20 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni e del consorzio fra enti locali e dei comuni in convenzione»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il regolamento previsto dal comma 1 determina un'indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia regionale, il presidente della provincia regionale comprendente area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali nonché i componenti delle giunte dei comuni, delle province regionali e delle province comprendenti aree metropolitane ed i componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia è corrisposta un'indennità pari al 40 per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni»;

d) il comma 3 è abrogato;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, i componenti degli organi assembleari delle unioni dei comuni e i componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari al 30 per cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente della provincia regionale o presidente dell'unione dei comuni o presidente del consorzio e al 50 per cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente del consiglio circoscrizionale in base al regolamento di cui al comma 1. Ai consiglieri circoscrizionali, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 60 per cento di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscrizione»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio»;

g) il comma 7 è abrogato;

h) il comma 9 è abrogato;

i) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente comma:

«12-bis. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata all'effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento dell'ente locale stabilisce termini e modalità».

2. I comuni assegnano funzioni amministrative alle circoscrizioni entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



Art. 6.

Divieto di cumulo di indennità

1. Dopo l'art. 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente articolo:

«Art. 19-bis (*Divieto di cumulo*). — 1. I parlamentari nazionali ed europei e i deputati regionali non possono percepire le indennità e i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'art. 15, comma 2, secondo periodo, non percepiscono alcun compenso, tranne quanto dovuto ai sensi dell'art. 21, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non è corrisposta.

4. Il sindaco e il presidente della provincia non possono cumulare alla propria altre indennità relative a cariche ricoperte per la funzione».

Art. 7.

Abrogazioni in materia di indennità degli amministratori locali

1. L'art. 17 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è abrogato.

Art. 8.

Disposizioni in materia di permessi e licenze

1. All'art. 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «dei consigli circoscrizionali,» sono abrogate;

b) alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: «L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. In nessun caso l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente di provincia. Per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti l'ammontare complessivo da rimborsare nell'ambito di un anno solare non può superare l'importo pari a metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco nello stesso periodo.».

Art. 9.

Spese di viaggio

1. L'art. 21 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Rimborso delle spese di viaggio*). — 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfettario omnicomprensivo per le altre spese nella misura fissata con decreto dell'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e dell'assessore per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione - autonomie locali.

2. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali sostengono per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle

attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai bilanci degli enti stessi.

3. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

4. Agli amministratori che risiedono fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

5. Ai soli amministratori e consiglieri che risiedano fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente, che siano residenti in una delle isole minori della Sicilia e che, in ragione del loro mandato o per motivi istituzionali, debbano raggiungere e soggiornare nel luogo della sede dell'ente medesimo, è riconosciuto anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto e soggiorno, alle condizioni previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modifiche ed integrazioni.».

Art. 10.

Adesione a forme associative

1. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovra comunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste rispettivamente dall'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 15 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

2. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

3. A decorrere dal termine indicato dall'art. 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata.

4. Il presente articolo non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi universitari e ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali e per la gestione delle opere pubbliche finanziate con il vincolo della gestione in forma associata.

5. Agli enti locali nei cui territori risiedono minoranze linguistiche storiche, riconosciute ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è consentita, altresì, l'adesione ad un'altra forma associativa che abbia come finalità unicamente la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle minoranze linguistiche storiche, fra le forme gestionali previste dall'art. 25 della legge n. 142 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'art. 1 della legge regionale n. 48 del 1991, e successive modifiche ed integrazioni, dall'art. 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e dall'art. 15 della legge regionale n. 9 del 1986.

Art. 11.

Circoscrizioni di decentramento

1. L'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Circoscrizioni di decentramento comunale*). — 1. I comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.



2. La circoscrizione ha poteri in ordine a:

- a) servizi demografici;
- b) servizi sociali e di assistenza sociale;
- c) servizi scolastici ed educativi;
- d) attività e servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito circoscrizionale.

3. Nessuno dei comuni di cui al comma 1 può articolare le proprie circoscrizioni in numero superiore a dieci.

4. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali non può essere superiore ai due quinti di quello dei componenti del consiglio del comune di appartenenza.

5. Nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, il limite di spesa per la gestione dei consigli circoscrizionali è demandato alla giunta ed al consiglio comunale del comune medesimo, che stabiliscono altresì il numero dei consigli circoscrizionali, tenendo in particolare considerazione gli agglomerati extraurbani, già frazioni.

6. I comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali senza oneri di spesa a carico dei propri bilanci. I comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali purché i relativi oneri siano contenuti, per ciascuno di essi, nei limiti dei tetti di spesa discendenti dall'applicazione dei principi fissati dalla normativa nazionale vigente in materia.

7. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale.

8. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il presidente».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla cessazione del mandato dei consigli di circoscrizione attualmente in carica.

3. I comuni adeguano i propri statuti e i propri regolamenti alle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 nel testo sostituito dal presente articolo, entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 12.

Indennità commissari ad acta

1. All'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Al commissario *ad acta*, insediato presso gli enti locali per porre in essere l'attività sostitutiva, è riconosciuta un'indennità di carica e di responsabilità rapportata all'organo sostituito, alla tipologia degli atti adottati, alla professionalità, alla responsabilità, all'entità demografica dell'ente ed agli accessi effettuati.».

2. Con successivo decreto dell'assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono determinate le indennità di cui al comma 1.

Art. 13.

Commissari straordinari

1. Nel primo comma dell'art. 55 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, il periodo «fra i componenti dell'ufficio ispettivo previsto dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio» è sostituito con il seguente: «fra i funzionari direttivi in servizio presso l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni».

2. Nel primo comma dell'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale n. 16 del 1963, e successive modifiche e integrazioni, il periodo «fra i componenti dell'ufficio

ispettivo previsto dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell'ufficio» è sostituito con il seguente: «fra i funzionari direttivi in servizio presso l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni».

3. I soggetti individuati ai sensi degli articoli 55 e 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 2 dell'art. 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, non possono assumere, a pena di nullità, l'incarico di commissario straordinario se sono titolari di incarico di commissario straordinario presso altro ente locale, a prescindere dalle funzioni attribuite.

4. I commissari straordinari, nell'espletamento delle proprie funzioni, hanno diritto di assentarsi dal servizio esclusivamente per i seguenti periodi:

nel caso di sostituzione di sindaco e giunta o di sindaco, giunta e consiglio, per un massimo di 36 ore mensili nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e per un massimo di 48 ore mensili nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nelle province regionali;

nel caso di sostituzione del solo consiglio per un massimo di 16 ore mensili nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e per un massimo di 20 ore mensili nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nelle province regionali.

5. Nel tetto massimo delle ore di cui al comma 4 non va computato il tempo necessario per raggiungere la sede dell'ente.

Art. 14.

Commissari straordinari delle IPAB

1. I soggetti nominati commissari straordinari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non possono assumere, a pena di nullità, l'incarico di commissario straordinario se all'atto del conferimento dell'incarico svolgono le medesime funzioni presso un'altra Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

2. I commissari straordinari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nell'espletamento delle loro funzioni, hanno diritto di assentarsi dal servizio esclusivamente per i seguenti periodi:

per un massimo di 36 ore mensili nelle Istituzioni di prima classe;

per un massimo di 20 ore mensili nelle Istituzioni di seconda classe;

per un massimo di 16 ore mensili nelle Istituzioni di terza classe.

3. Nel tetto massimo delle ore di cui al comma 2 non va computato il tempo necessario per raggiungere la sede dell'ente.

TITOLO II

SOGLIA DI SBARRAMENTO NELLE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DELLA REGIONE. DISPOSIZIONI VARIE

Art. 15.

Soglia di sbarramento

1. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente comma:

«3-bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 35 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente comma:

«4-bis. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi nei consigli provinciali le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento



del totale provinciale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi.».

Art. 16.

Nomina di rappresentanti di lista per le elezioni provinciali

1. La nomina dei rappresentanti di lista nelle elezioni provinciali avviene secondo le modalità e i tempi previsti per la nomina dei rappresentanti di lista nelle elezioni comunali.

Art. 17.

Modifica della legge regionale n. 24 giugno 1986, n. 31

1. Alla fine del numero 4 del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti periodi:

«La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione di applica anche ai procedimenti in corso».

Art. 18.

Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1. È fatto obbligo alle amministrazioni comunali e provinciali, ferme restando le disposizioni a tutela della privacy, di rendere noti, per estratto, nel rispettivo sito internet tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, ai fini di pubblicità notizia.

2. È fatto obbligo alle aziende pubbliche (ex municipalizzate) di rendere noti nel rispettivo sito internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e, le determinazioni presidenziali e dirigenziali.

Art. 19.

Componenti degli organi delle società partecipate da enti locali

1. Il numero dei componenti nominati da comuni e province negli organi delle società, aziende ed enti, sia interamente sia parzialmente partecipate, non può eccedere le tre unità.

Art. 20.

Compensi dei componenti degli organi delle società partecipate da enti locali

1. Nelle aziende, negli enti e nelle società a totale partecipazione di comuni o province regionali, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito ai presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore rispettivamente al 70 per cento ed al 40 per cento delle indennità spettanti al sindaco del comune con maggiore popolazione o al presidente della provincia.

2. Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché le indennità di missione alle condizioni e nella misura fissata per il sindaco o il presidente della provincia.

Art. 21.

Utilizzo delle autovetture di servizio degli enti locali

1. Gli enti locali inseriscono nei rispettivi regolamenti norme che disciplinano l'utilizzo delle autovetture di servizio da parte dei soggetti beneficiari secondo i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione.

Art. 22.

Competenze gestionali degli assessori comunali

1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

2. Il contenimento della spesa è documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Art. 23.

Indennità dei corpi di polizia municipale dei comuni

1. L'indennità prevista dall'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 17, destinata agli appartenenti ai corpi di polizia municipale dei comuni, che hanno approvato e richiesto il finanziamento dei piani di miglioramento dei servizi di polizia municipale, rimane concessa a tutto il personale della polizia municipale, ivi compresi comandanti e ufficiali, siano essi dirigenti o incaricati di posizione organizzativa, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999, che svolgono le funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. L'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali autorizza i comuni a procedere alla liquidazione delle somme spettanti, già accantonate a partire dal 1999 nei propri bilanci, in favore dei comandanti e degli ufficiali di polizia municipale di cui al comma 1.

Art. 24.

Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello statuto

Art. 25.

Interpretazione autentica in materia di compensi per i presidenti di IACP

1. L'art. 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 129 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si interpreta nel senso che, a far data dall'entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2002 ai presidenti degli Istituti autonomi case popolari spetta un compenso determinato in misura pari al 75 per cento dell'indennità complessiva del presidente della provincia regionale di appartenenza, con la riduzione del 10 per cento prevista dall'art. 17 della legge regionale n. 2 del 2002.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo; 16 dicembre 2008.

LOMBARDO

*Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali
e le autonomie locali: SCOMA*

09R0318



LEGGE 16 dicembre 2008, n. 23.

Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013).

(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 59 del 24 dicembre 2008)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aiuti agli investimenti

1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo in Sicilia, l'Assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, nelle materie di propria competenza, anche nell'ambito degli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, un regime di aiuti agli investimenti di qualità per i programmi e le tipologie di investimenti di cui all'art. 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, promossi da piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, del settore industriale e dei servizi. Tale regime è concesso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, ovvero conformemente agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006, alle suddette imprese in possesso di positive caratteristiche di solidità finanziaria ed affidabilità economica. Tale regime consiste nella concessione di agevolazioni di intensità non superiore ai massimali, compresi gli aumenti per gli aiuti concessi alle medie e alle piccole imprese, stabiliti per la Regione siciliana nella «Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013» approvata dalla Commissione europea con decisione C (2007) 5618 del 28 novembre 2007.

2. L'assessore regionale per l'industria, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce con proprio decreto le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l'individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili; le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'art. 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni; i parametri per l'attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l'attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.

3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l'assessore regionale per l'industria può disporre l'attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall'obbligo di notificazione previsto dall'art. 88, paragrafo 3, del Trattato (CE), nei limiti consentiti dal regolamento CE n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell'ambito di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge.

4. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'assessorato regionale dell'industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005,

n. 20 e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'art. 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, nonché di esperti ai sensi dell'art. 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.

5. L'intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell'ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall'art. 6.

6. La copertura finanziaria dell'intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul fondo a gestione separata previsto all'art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l'attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 300 milioni di euro.

Art. 2.

Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile

1. Al fine di incentivare nuove iniziative imprenditoriali, l'assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad attivare, attraverso l'appositi bandi, nelle materie di propria competenza, anche nell'ambito degli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, un regime di aiuti, conforme agli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006, in favore di iniziative di investimento per i programmi e le tipologie d'investimenti di cui all'art. 12, lettera a), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, proposte da piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, di nuova costituzione o a prevalente partecipazione giovanile o femminile. Tale regime consiste nella concessione di agevolazioni di intensità non superiore ai massimali, compresi gli aumenti per gli aiuti concessi alle medie e alle piccole imprese, stabiliti per la Regione siciliana nella «Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013» approvata dalla Commissione europea con decisione C (2007) 5618 del 28 novembre 2007.

2. L'assessore regionale per l'industria, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l'individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili; le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'art. 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni; e, infine, i parametri per l'attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l'attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.

3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l'assessore regionale per l'industria può disporre l'attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall'obbligo di notificazione previsto dall'art. 88, paragrafo 3, del Trattato CE, nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell'ambito di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge.



4. Con il decreto indicato al comma 2, l'assessore regionale per l'industria può altresì prevedere che, su richiesta dei soggetti interessati, alle piccole imprese di nuova costituzione ammesse alle agevolazioni previste dal presente articolo possano essere concessi contributi sui costi sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione, nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 800/2008 ovvero nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) di cui all'art. 14 del regolamento CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

5. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'assessorato regionale dell'industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'art. 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, nonché di esperti ai sensi dell'art. 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.

6. L'intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell'ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall'art. 6.

7. La copertura finanziaria dell'intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul fondo a gestione separata previsto dall'art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l'attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

8. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 200 milioni di euro.

Art. 3.

Iniziative agevolabili nel settore dell'energia

1. Al fine di favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agroenergetiche e biocarburanti, e di sostenere l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e la riduzione delle emissioni climalteranti, in particolare nei settori dell'industria, dei trasporti e dell'edilizia socio-sanitaria, anche attraverso la produzione di risorse energetiche rinnovabili o assimilate, l'efficienza energetica, il risparmio energetico e un utilizzo razionale dell'energia, nonché di sostenere gli investimenti che introducono nel ciclo produttivo tecnologie per la prevenzione dell'inquinamento ovvero dotano l'organizzazione aziendale di sistemi efficaci di gestione dell'ambiente, l'assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, anche nell'ambito degli obiettivi specifici 2.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, regimi di aiuti in favore delle piccole e medie imprese, singole o associate, conformi agli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013», pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006, ovvero alla «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale» 2008/C 82/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 82 dell'1° aprile 2008.

2. L'assessore regionale per l'industria, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l'individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili; le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'art. 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000; e, infine, i parametri per l'attribuzione a ciascun progetto del pun-

teggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l'attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.

3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l'assessore regionale per l'industria può disporre l'attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall'obbligo di notificazione previsto dall'art. 88, paragrafo 3, del Trattato CE, nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), ovvero nell'ambito di altri regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge.

4. Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l'assessorato regionale dell'industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20 e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'art. 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso assessorato tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, nonché di esperti ai sensi dell'art. 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.

5. L'intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell'ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall'art. 6.

6. La copertura finanziaria dell'intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 2.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul fondo a gestione separata previsto dall'art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l'attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007/2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 400 milioni di euro.

Art. 4.

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

1. Allo scopo di favorire la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e per potenziare la capacità competitiva del sistema delle piccole e medie imprese siciliane, l'assessorato regionale dell'industria è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, anche nell'ambito degli obiettivi specifici 4.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, regimi di aiuto, conformi al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), per la promozione dell'*e-commerce* nelle piccole e medie imprese e per l'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione alla gestione dei processi produttivi nei settori manifatturieri, nonché per favorire la nascita di nuove piccole e medie imprese di servizi nell'ambito delle applicazioni delle suddette tecnologie.

2. L'assessore regionale per l'industria, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l'individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili, le modalità di erogazione dei benefici sotto forma di contributo in conto impianti e i parametri per l'attribuzione a ciascun progetto del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, rinviando agli specifici bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l'attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.

3. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'assessorato regionale dell'industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005,



n. 20, e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'art. 185 della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, nonché di esperti ai sensi dell'art. 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000, e successive modifiche e integrazioni, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.

4. L'intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell'ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall'art. 6.

5. La copertura finanziaria dell'intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 4.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto dall'art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l'attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 100 milioni di euro.

Art. 5.

Aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione

1. L'assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concedere, anche nell'ambito degli obiettivi specifici 4.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, aiuti alle imprese, singole o associate, per la realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione nei settori previsti dalla strategia regionale per l'innovazione. L'intensità degli aiuti non può superare quella prevista nella «Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione» contenuta nella comunicazione della Commissione della Comunità europea 2006/C 323/01 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'assessore regionale per l'industria, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni previste al comma 1, inclusi i criteri da seguire per l'individuazione dei soggetti, dei settori, delle attività e delle spese ammissibili e le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'art. 189, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2000, rinviando ad appositi bandi o avvisi le eventuali ulteriori previsioni necessarie per l'attivazione del sistema di intervento oggetto del presente articolo.

3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l'assessore regionale per l'industria può disporre l'attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall'obbligo di notificazione previsto dall'art. 88, paragrafo 3, del Trattato CE, nei limiti consentiti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria) e, relativamente alle grandi imprese, in conformità alla «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» 2006/C 323/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C 323 del 30 dicembre 2006, ovvero in conformità ai regolamenti comunitari di esenzione adottati successivamente alla presente legge.

4. Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l'assessorato regionale dell'industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20; ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'art. 185, comma 5, della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale; ad avvalersi, inoltre, per la fase di valutazione tecnico-scientifica delle istanze di concessione degli aiuti,

di esperti, ai sensi dell'art. 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32/2000, e successive modifiche e integrazioni, da individuare, attraverso procedura aperta a tutti gli interessati, ovvero scegliendoli tra gli appositi elenchi esistenti presso il Ministero della ricerca, ovvero, infine, coinvolgendo, attraverso apposite convenzioni, enti o fondazioni operanti a livello almeno nazionale nel campo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico ed in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico degli stanziamenti cui gli aiuti si riferiscono.

5. Nell'ambito delle proprie attività in materia di ricerca ed innovazione, l'assessorato regionale dell'industria può avvalersi di società a totale partecipazione della Regione.

6. L'intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell'ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall'art. 6.

7. La copertura finanziaria dell'intervento grava sulle risorse del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto dall'art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per l'attuazione degli interventi possono altresì essere utilizzate le risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

8. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo complessivo di euro 600 milioni.

9. Allo scopo di valorizzare il capitale umano e professionale esistente all'interno dell'amministrazione regionale, anche perfezionandone la formazione manageriale e scientifica, a carico del Fondo a gestione separata previsto dall'art. 61 della legge regionale n. 17 del 2004, possono essere finanziate convenzioni con università per dottorati di ricerca e master in materie economiche, giuridiche e manageriali e di innovazione tecnologica, nonché con associazioni e fondazioni per studi e ricerche.

10. Al fine di favorire la promozione tra offerta e domanda, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione, l'assessore regionale per l'industria è autorizzato ad istituire «La borsa dell'industria, del riciclo e del riutilizzo». Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, l'assessore regionale per l'industria individua i parametri, l'articolazione, i soggetti beneficiari ed i siti.

Art. 6.

Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali

1. Gli aiuti di Stato di cui alla presente legge possono essere concessi, secondo la procedura prevista all'art. 188 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, anche mediante contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, inclusa la produzione di energia da fonti rinnovabili, le attività di ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo sperimentale.

2. I contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali sono finalizzati a sostenere la realizzazione di grandi investimenti diretti allo sviluppo integrato del territorio e aventi contenuto innovativo e sono stipulati dall'assessore regionale per l'industria, in coerenza con le linee di programmazione regionale, anche utilizzando risorse trasferite dallo Stato.

3. La proposta di contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali ha ad oggetto la realizzazione di un progetto industriale e può essere presentata da un'impresa di qualsiasi dimensione. Per progetto industriale, ai fini del presente articolo, si intende un'iniziativa imprenditoriale, eventualmente attuata da più imprese, finalizzata alle attività indicate al comma 1, per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di spesa strettamente connessi e funzionali tra loro. Il progetto industriale può altresì prevedere la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali,



finanziata con risorse pubbliche se le opere ricadono nell'ambito dei piani regolatori dei consorzi per le aree di sviluppo industriale.

4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali sono l'impresa che propone il contratto ed, eventualmente, altre imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di spesa previsti dal progetto industriale indicato al comma 3.

5. L'importo complessivo delle spese ammissibili previste dal progetto industriale non è inferiore a 20 milioni di euro, ad eccezione di quello relativo alle opere infrastrutturali. Nell'ambito del progetto industriale, il programma presentato dall'impresa proponente prevede spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 8 milioni di euro. Fatto salvo quanto stabilito per il programma presentato dall'impresa proponente, l'importo delle spese ammissibili di ciascuno degli altri programmi non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.

6. L'impresa proponente, al fine di garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni, dimostra, già in sede di domanda, la sostenibilità tecnico economica e finanziaria del business plan, il merito creditizio e la cantierabilità dell'intero progetto industriale.

7. Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l'assessorato regionale dell'industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20; ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'art. 185 della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di società a totale partecipazione della Regione siciliana, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale; ad avvalersi, inoltre, di esperti, ai sensi dell'art. 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, da individuare, per i progetti di ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo sperimentale, con le modalità indicate all'art. 5, comma 4, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.

8. Con decreto dell'assessore regionale per l'industria, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali e sono individuate, tre gli stanziamenti relativi agli aiuti previsti al comma 1 o finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali nei consorzi per le aree di sviluppo industriale, le risorse destinate al finanziamento dei contratti di programma.

9. La Regione partecipa a contratti di programmi statali con i fondi stanziati per i regimi di aiuto avente finalità analoghe.

Art. 7.

Finanziamenti delle commesse

1. Il termine di applicazione previsto dall'art. 72 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è prorogato sino al 31 dicembre 2013 limitatamente all'intervento di cui alla lettera b), da attuare in conformità al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379.

Art. 8.

Contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose

1. Le disponibilità del fondo di riserva di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, confluite nel fondo a gestione unica di cui all'art. 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, sono destinate alla concessione, in favore delle piccole e medie imprese industriali, così come definite dalla normativa comunitaria, di contributi in conto interessi per finanziamenti, attivati da istituti di credito

appositamente convenzionati, destinati al consolidamento di passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario alla data del 30 giugno 2008 nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle relative garanzie.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 non possono avere una durata superiore a sei anni, di cui uno di utilizzo e preammortamento, e possono essere concessi a fronte di un concorso, da parte del beneficiario, di mezzi propri in misura del 10 per cento del finanziamento stesso. Il relativo contributo in conto interessi è concesso nella misura prevista dall'art. 16 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato in conformità al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379.

4. L'assessore regionale per l'industria stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

Art. 9.

Fondi a gestione separata

1. Nelle more dell'attivazione del Fondo unico di cui all'art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, la copertura finanziaria degli interventi di cui al comma 1 del citato art. 61 è assicurata, sulla base di criteri fissati dall'assessore regionale per l'industria con proprio decreto, indistintamente da tutti i fondi a gestione separata di cui al comma 9 del medesimo art. 61.

Art. 10.

Prestiti partecipativi

1. I commi da 1 a 5 dell'art. 26 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Allo scopo di favorire la partecipazione del capitale privato al finanziamento dei programmi di sviluppo delle piccole e medie imprese, l'assessorato regionale dell'industria è autorizzato a concorrere alla costituzione, ai fini della concessione di prestiti partecipativi, di un fondo di investimento di «private equity» orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali, in conformità alle previsioni del regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione, del 6 agosto 2008 in materia di aiuti sotto forma di capitale di rischio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008.

2. I prestiti partecipativi sono erogati alle piccole e medie imprese costituite sotto forma di società di capitale, per adeguarne la struttura finanziaria a fronte di programmi di sviluppo riguardanti la realizzazione di nuovi investimenti fissi, l'attività produttiva ed il potenziamento della rete commerciale, che comportino un incremento del fabbisogno finanziario aziendale.

3. Il rendimento del prestito partecipativo si basa principalmente sull'andamento economico delle imprese destinatarie; l'onere della relativa remunerazione grava sulla società che utilizza il prestito mentre le quote di ammortamento del capitale saranno corrisposte dai soci.

4. I prestiti partecipativi hanno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno.

5. L'assessore regionale per l'industria fissa, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione dei prestiti partecipativi, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro necessario in ordine alla attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo».



2. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 26 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25, così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 66, sono soppressi.

Art. 11.

Accertamenti di spesa e controlli

1. L'assessore regionale per l'industria, con il decreto di cui all'art. 190, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, stabilisce i compensi da corrispondersi ai soggetti, inclusi, previa contrattazione sindacale, i dipendenti regionali in servizio presso il dipartimento regionale industria, incaricati dei controlli previsti dal comma 1 del medesimo art. 190, riferiti anche ai programmi di investimenti finanziati nell'ambito del P.O.R. Sicilia 2000-2006 e del P.O. FESR 2007-2013.

2. Analogamente, con proprio decreto, l'assessore regionale per l'industria stabilisce i compensi da corrispondersi, previa contrattazione sindacale, ai dipendenti per l'effettuazione dei controlli previsti dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 e dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

3. Gli oneri discendenti dall'applicazione dei commi 1 e 2, valutati in 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2009 e 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per l'esercizio finanziario 2008 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001.

Art. 12.

Norme di salvaguardia comunitaria

1. L'applicazione delle disposizioni della presente legge concernenti aiuti alle imprese è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, per la parte non attuata in regime di esenzione, alla definizione della procedura prevista dall'art. 88, paragrafo 2, del Trattato CE.

Art. 13.

Norma per favorire i progetti di investimento all'impresa ubicate in zone agricole svantaggiate

1. Una quota pari al venti per cento delle risorse previste dalla presente legge è destinata ai contributi per progetti di investimento alle imprese industriali, comunque denominate, ubicate in zone agricole svantaggiate.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 16 dicembre 2008.

LOMBARDO

Assessore regionale per l'industria: GIANNI

09R0319

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUG-005) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

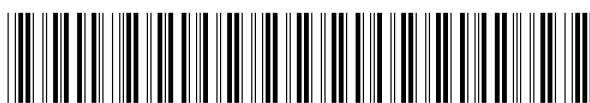
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 1 3 0 *

€ 3,00

